



**N. 949-A**

*Relazione orale*

*Relatore FLERES*

**ALLEGATO**

**PARTE I**

## **TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

Comunicato alla Presidenza il 31 luglio 2008

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
dal Ministro dell'economia e delle finanze  
dal Ministro dello sviluppo economico  
dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  
dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali  
e dal Ministro per la semplificazione normativa**

*(V. Stampato Camera n. 1386)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 24 luglio 2008*

**ALLEGATO**

**EMENDAMENTI**

*esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
con indicazione del relativo esito procedurale*

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

## INDICE

Disegno di legge n. 949:

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 1 ..... Pag. 5

Emendamenti al decreto-legge:

– articolo 1 ..... » 6  
– articolo 2 ..... » 18  
– articolo 3 ..... » 22  
– articolo 4 ..... » 26  
– articolo 5 ..... » 29  
– articolo 6 ..... » 30  
– articolo 6-*bis* ..... » 38  
– articolo 6-*ter* ..... » 40  
– articolo 6-*quater* ..... » 43  
– articolo 6-*quinquies* ..... » 46  
– articolo 6-*sexies* ..... » 50  
– articolo 7 ..... » 57  
– articolo 8 ..... » 60  
– articolo 9 ..... » 63  
– articolo 11 ..... » 67  
– articolo 12 ..... » 80  
– articolo 13 ..... » 81  
– articolo 14 ..... » 87  
– articolo 14-*bis* ..... » 89  
– articolo 15 ..... » 91  
– articolo 16 ..... » 95  
– articolo 17 ..... » 101  
– articolo 18 ..... » 103  
– articolo 19 ..... » 104  
– articolo 20 ..... » 105  
– articolo 21 ..... » 113  
– articolo 22 ..... » 119  
– articolo 23 ..... » 121  
– articolo 23-*bis* ..... » 126  
– articolo 24 ..... » 127  
– articolo 25 ..... » 128  
– articolo 26 ..... » 130  
– articolo 27 ..... » 132

---

- articolo 28 .....	Pag. 133
- articolo 29 .....	» 134
- articolo 31 .....	» 135
- articolo 32 .....	» 136
- articolo 33 .....	» 138
- articolo 35 .....	» 140
- articolo 36 .....	» 141
- articolo 37 .....	» 142
- articolo 38 .....	» 143
- articolo 39 .....	» 149
- articolo 40 .....	» 151
- articolo 41 .....	» 152
- articolo 42 .....	» 155
- articolo 43 .....	» 156
- articolo 44 .....	» 159
- articolo 45 .....	» 161
- articolo 46 .....	» 162
- articolo 47 .....	» 165
- articolo 49 .....	» 170
- articolo 51 .....	» 173
- articolo 53 .....	» 175
- articolo 54 .....	» 176
- articolo 55 .....	» 177
- articolo 57 .....	» 178
- articolo 58 .....	» 180
- articolo 59 .....	» 182
- articolo 60 .....	» 183
- articolo 61 .....	» 202
- articolo 62 .....	» 208
- articolo 63 .....	» 211
- articolo 63-bis .....	» 226
- articolo 64 .....	» 233
- articolo 65 .....	» 244
- articolo 66 .....	» 246
- articolo 67 .....	» 251
- articolo 68 .....	» 254
- articolo 69 .....	» 257
- articolo 70 .....	» 258
- articolo 71 .....	» 259
- articolo 72 .....	» 264
- articolo 73 .....	» 271
- articolo 74 .....	» 273
- articolo 76 .....	» 276
- articolo 77 .....	» 279
- articolo 77-bis .....	» 280
- articolo 77-ter .....	» 283
- articolo 77-quater .....	» 289

---

- articolo 78 .....	<i>Pag.</i> 290
- articolo 79 .....	» 293
- articolo 80 .....	» 296
- articolo 81 .....	» 300
- articolo 82 .....	» 307
- articolo 83 .....	» 317
- articolo 83- <i>bis</i> .....	» 321
- articolo 84 .....	» 322
- proposta di coordinamento .....	» 323

**EMENDAMENTI****al disegno di legge****x1.1**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, modificate o non convertite in legge».

---

**x1.2**

IL RELATORE

**Accolto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi».

---

**EMENDAMENTI**  
al decreto-legge

**Art. 1.**

**1.1**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**1.2**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* al fine di ridurre la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente, l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i redditi fino a 50 mila euro anni;

*b-ter)* al fine di favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, la riduzione del prelievo fiscale e contributivo sulla quota di salario derivante dalla contrattazione collettiva di secondo livello;

*b-quater)* ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno 2010 dal Consiglio europeo di Lisbona in materia di occupazione, l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)*

1. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*, *c-bis)*, e *l)*, 53,

66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 76, è inserito il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organiz-

zazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio,



l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito *internet* dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;

b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi com-

preso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

*c)* dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera *a)*, con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

*d)* dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

*e)* attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti esuberante personale in esubero a norma della lettera *c)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti, attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

*f)* organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

*g)* attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d)*.

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c)*, per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna ammini-

strazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis.**

*(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2008, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

*b)* il comma 2 è abrogato».

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

*(Riduzione del prelievo fiscale sul salario di produttività)*

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, è introdotta la misura di detassazione del reddito di lavoro dipendente di cui ai commi successivi.

2. La detassazione viene riconosciuta mediante una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 terzo comma della legge 30 aprile 1969 n. 153 costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

3. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

4. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 decorrono a partire dal periodo di imposta 2009».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: 330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: 1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012;

b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: 2.340 con la seguente: 1.400 e la parola: 2.310 con la seguente: 1.370;

c) all'articolo 63, comma 10, sopprimere l'ultimo periodo;

d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: 5,5 con la seguente: 6,5;

e) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 96 per cento con le seguenti: 88 per cento;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 97 per cento con le seguenti: 91 per cento;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: 0,30 per cento con le seguenti: 0,20 per cento.

**1.3**

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) in funzione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, promuovere l'innalzamento del tasso di partecipazione al lavoro delle donne, attraverso:

1) il riconoscimento di incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate;

2) il potenziamento degli strumenti di conciliazione familiare e il rafforzamento delle prestazioni sociali e assistenziali in favore delle famiglie con figli».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 23-bis.**

*(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera *c*), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva a sostegno delle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro".

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

#### **Art. 23-ter.**

*(Estensione e potenziamento dei congedi parentali.  
Istituzione del congedo di paternità esclusivo)*

1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dai seguenti:

"Art. 34. - *(Trattamento economico e normativo dei congedi parentali)*. - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di dodici mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.

4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.

5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Art. 34-bis. - (*Congedo parentale aggiuntivo*). - 1. Nel caso di lavoratori padri che fruiscano del congedo parentale di cui all'articolo 32 per un periodo pari ad almeno 4 mesi, è riconosciuto alla coppia, alle medesime condizioni, il diritto ad accedere ad un congedo aggiuntivo per una durata di ulteriori tre mesi".

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;

b) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;

c) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

d) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

**1.4**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) ridurre l'imposizione fiscale sui redditi da lavoro dipendente fino a cinquantamila euro annui, attraverso l'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13 del del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del residente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis.**

1. Al fondo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinati 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2009».

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

al comma 1, capoverso *5-bis*), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

**1.5**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 60, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3. All'articolo 11, comma 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, la lettera *i-ter*) è abrogata».



**1.6**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**1.7**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009» con le seguenti: «Fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.».*

*Conseguentemente, all'articolo 60, sopprimere i commi da 3 a 5.*

---

**Art. 2.****2.1**

FRANCO Vittoria

**Respinto**

*Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:*

«8-bis. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino beni sottoposti a tutela in quanto appartenenti al patrimonio culturale è comunque subordinata all'applicazione delle norme stabilite dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

---

**2.2**

ROSSI Paolo

**Inammissibile**

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (diritti amministrativi) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "111.000,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille utenti";

c) al comma 1, lettera b), dopo le parole "66.500,00 euro" sono aggiunte le seguenti: "a eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti"».

---

**2.0.1**

FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti *wireless* dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

## 2.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

### Respinto

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Incentivi per lo realizzazione di reti integrate a banda larga per le piccole e medie imprese)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

*a)* la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

- b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;
- c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;
- d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;
- e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto.«

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**Art. 3.****3.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

**Respinto**

*All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da lavoro autonomo e dipendente», aggiungere le seguenti: «le pensioni di reversibilità e».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

---

**3.2**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

**Respinto**

*All'articolo 66 sostituire il comma 13 con il seguente:*

«Per il quadriennio 2009-2012, le università possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente».

*Conseguentemente: sopprimere l'articolo 3.*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
  - b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
  - c) all'articolo 82:*
    - al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
    - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
    - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
    - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
    - al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*
-

### 3.3

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

«Art. 3. - (*Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia*). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medie imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale;

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».*

**3.4**

FIORONI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Ai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in forma individuale, iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di Commercio, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 70 a 76, della legge 24 dicembre 2007, n.244».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

**3.0.1**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art.3-bis.**

*(Nuove imprese nel Sud)*

1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "reddito delle società" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter";
- b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Non sono soggette all'imposta sul reddito delle società le nuove imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 aventi sede nei territori dell'Obiettivo 1, come individuati dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, i cui impianti produttivi sono insediati nei territori delle medesime regioni. L'esenzione ha la durata di cinque periodi d'imposta, prorogabili di altri cinque in presenza di nuovi investimenti.

1-ter. L'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea".

2. Le disposizioni dell'articolo 73, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.



917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.

3. Al fine di evitare azioni elusive, con decreto del Ministero dell'economia, si determinano apposite modalità e termini di applicazione della disciplina prevista dai commi precedenti».

*Conseguentemente, all'articolo 82, al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento» e al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «93 per cento».*

---

**Art. 4.****4.1**

RANUCCI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli investimenti effettuati dagli Enti di Ricerca pubblici, in infrastrutture per la ricerca avanzata, viene effettuato uno stanziamento complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

**4.0.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2011, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».*

**4.0.2**

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,  
SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**Art. 5.**

**5.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Inammissibile**

*Al comma 1, capoverso 199, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Garante per l'esercizio della sua attività può altresì avvalersi di personale messo a disposizione dalle Regioni, previo intesa in sede di Conferenza Stato Regioni».*

---

**Art. 6.****6.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a quelli realizzati in collaborazione con Università, Parchi scientifici e tecnologici o centri di ricerca italiani».*

---

**6.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agro alimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente:

«1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agro alimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella G. U. u.E. del 28 dicembre 2006 legge n. 379».

c) nel comma 1090 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: «o di lavoro autonomo» sono soppresse;

2. il terzo periodo è soppresso.

### 6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:*

#### «Art. 6-bis.

1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Articolo 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). - Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi, riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000.

Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473.«; c) dopo l'articolo 474, sono inseriti i seguenti:

«474-bis. (*Aggravante specifica*). – La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 473 e comma 1 dell'articolo 474 sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate»;

«474-ter. (*Confisca*) – Nei reati previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando il provvedimento di cui al comma che precede non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

d) dopo l'articolo 517-bis è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-ter – (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). – Chiunque contraffaccia indicazioni geografiche o denominazioni di origine tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.

Alla stessa pena soggiace chi al fine di trarre profitto introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarre profitto dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 517-bis».

6-ter. Al Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-bis dell'articolo 51, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», aggiungere le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 474 – bis del codice penale».



b) all'articolo 392, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

6-quater. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «474-bis».

2. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, del Codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

4. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

6-quinquies. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Articolo 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

b) al comma 1, dopo le parole «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «,461,473 e 474».

6-*sexies*. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa».

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del Codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».

8-*ter*. Nelle indagini per i reati di cui all'articolo 473 e 474 del Codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro, quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore».

6-*septies*. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «474-*bis*».

**6.0.2**

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Proroga e incremento del credito d'imposta per l'occupazione femminile nelle aree del Mezzogiorno)*

1. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2011, nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese.»

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;
- b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

**6.0.3**

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Formazione professionale e sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità femminili)*

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa,

l'articolo 45 del decreto legislativo Il aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale*). - Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente».

2. A decorrere dall'anno 2009, una quota non inferiore al 25 per cento del «Fondo per la finanza d'impresa» di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al sostegno e alla creazione di nuove imprese femminili, nonché al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

3. Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, in accordo con le associazioni di categoria, programmi per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione delle lavoratrici autonome.»

**6.0.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,  
SARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)*

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008.

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**Art. 6-bis.****6-bis.1**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**6-bis.2**BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,  
GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale»;**Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «, di livello nazionale».**Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «, salvaguardando la competenza regionale».*

---

**6-bis.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Al comma 3, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre 90 giorni dall'assegnazione della gara. Le amministrazioni pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multicanale».*

---

**6-bis.0.1**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,  
SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:*

**Art. 6-bis.1.**

*(Incentivi all'associazione di imprese)*

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

«*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**Art. 6-ter.****6-ter.1**

MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Conseguentemente sopprimere l'articolo 45.***6-ter.2**TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI,  
GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI**Respinto***Sopprimere l'articolo.***6-ter.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***All'articolo 6-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le risorse vengono assegnate direttamente alle società e/o consorzi che hanno vinto bandi di gara d'infrastrutturazione a banda larga multicanale emessi da amministrazioni pubbliche comunali, provinciali, regionali entro e non oltre novanta giorni dall'assegnazione della gara. Le Amministrazioni Pubbliche che hanno aggiudicato la gara effettuano il monitoraggio trimestrale delle opere e della spesa d'infrastrutturazione della rete banda larga multi canale».

**6-ter.4**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto***Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le somme impiegate da regioni, province e comuni per l'acquisto di azioni della sudetta banca, nei limiti 100 milioni di euro, non vengono computate al fine del rispetto del patto di stabilità interno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro in ragione annua, si provvede, mediante la riduzione lineare, fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi



alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**6-ter.5**

ROSSI Nicola

**Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «ad eccezione di una» aggiungere le seguenti: «Al fine di tutelare la concorrenza, qualora entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengano avviate in una regione del Mezzogiorno d'Italia altre iniziative con le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo e ne venga insediato il relativo comitato promotore, l'importo di cui al presente comma andrà ripartito in parti uguali fra tutte le iniziative avviate e portate a conoscenza del Ministro dell'economia e delle finanze».*

---

**6-ter.0.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6-ter, inserire il seguente:*

**«Art. 6-ter.**

*(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)*

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

3. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2".

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**Art. 6-quater.****6-quater.1**

ARMATO, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6-quater.2**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-quater. - (Credito d'imposta per gli investimenti). - 1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 296 del 2006.

2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, sono abrogate».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**6-quater.3**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-quater. - 1. le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289, assegnate alle amministrazioni centrali dal Cipe per il periodo 2000 - 2006 con delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non siano state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, sono riassegnate, alle regioni Obiettivo 1, come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006, su proposta dei Ministri competenti previa intesa con le regioni interessate, con la previsione della ripartizione delle risorse di cui al presente comma; dell'indicazione dei programmi prioritari nonché dei tempi di avvio degli stessi».

**6-quater.4**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «di rilevanza strategica nazionale» con le seguenti: «di rilevanza strategica per le aree sottoutilizzate» e sopprimere le parole: «su indicazione dei Ministri competenti».*

**6-quater.5**

ROSSI Nicola

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «in favore di amministrazioni centrali» aggiungere le seguenti: «e regionali».*

**6-quater.6**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE, CAFORIO, RUSSO, DI NARDO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» inserire le seguenti: «delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e», e dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1152, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**6-quater.7**

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, PEDICA, DE TONI, CAFORIO, DI NARDO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «previa intesa con la Conferenza permanente.» con le seguenti: «previa intesa con la Conferenza Unificata».*

---

**Art. 6-quinquies.****6-quinquies.1**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**6-quinquies.2**TOMASELLI, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI,  
GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SBARBATI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**6-quinquies.2a**

MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6-quinquies. – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e trasporti si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento delle risorse attribuite al medesimo Fondo. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

*Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti», con i relativi importi, e al comma 2 dopo le parole: «derivanti da accordi internazio-*

nali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziare per investimenti infrastrutturali».

*Conseguentemente:*

d) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

e) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

f) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

### **6-quinquies.3**

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole da: «in via prioritaria» fino alle parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in via prioritaria, delle regioni del Mezzogiorno dell'Obiettivo 1 come individuate dal Regolamento CE 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio del 2006»;

al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa».

---

### **6-quinquies.4**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

#### **Respinto**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in via prioritaria» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno e» e sostituire le parole: «di livello nazionale» con le seguenti: «del Mezzogiorno».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

---

**6-quinquies.5**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, LI GOTTI, ASTORE

**Respinto**

*Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «coesione del Paese» aggiungere le seguenti parole: «nonché degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1155 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».*

*Inoltre al medesimo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «Il fondo è alimentato» inserire le seguenti parole: «da un finanziamento di 1.363,5 milioni di euro per l'anno 2009 e»;*

*e, di conseguenza:*

*all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;*

*all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;*

*all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».*

*All'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**6-quinquies.6**

MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo è alimentato, altresì, dagli stanziamenti per trasferimenti in conto capitale a favore delle imprese, fatta eccezione per quelli attivati tramite meccanismi automatici, individuati dal Ministero dello sviluppo economico previa ricognizione delle risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolate».*

*Conseguentemente, all'articolo 60, comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e trasporti» con i relativi importi, e al comma 2, dopo le parole: «derivanti da accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «e le risorse stanziare per investimenti infrastrutturali».*



*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*

b) *all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

c) *all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **6-quinquies.7**

BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

### **Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Le risorse del Fondo cui al comma 1 sono destinate, per una quota non inferiore al 45 per cento, al finanziamento di interventi da realizzazione nelle regioni del Mezzogiorno».*

---

**Art. 6-sexies.****6-sexies.1**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**6-sexies.2**GARRAFFA, BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI,  
GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**6-sexies.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto***Al comma 2 dopo le parole: «rimuovere gli squilibri economici e sociali» aggiungere le parole: «occupazionali, nonché tendenti al riequilibrio dei bilanci delle regioni».*  

---

**6-sexies.4**BUBBICO, MERCATALI, BARBOLINI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,  
GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI**Respinto***Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con priorità» aggiungere le seguenti: «per la realizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali, del Mezzogiorno».**Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:**«5-bis. In ogni caso, nell'applicazione del presente articolo è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord.».*  

---

**6-sexies.0.1**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6-sexies, inserire il seguente:*

**«Art. 6-septies.**

*(Misure per favorire l'incremento della produttività nelle piccole e medie imprese)*

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professio-

nista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

### **6-sexies.0.2**

PISTORIO, OLIVA

### **Respinto**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-septies.**

*(Promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)*

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del TU di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;
- b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
- c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

### **6-sexies.0.3**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-septies.**

*(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato nei centri urbani)*

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del caro-vita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

- b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;
- c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;
- d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1, lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**6-sexies.0.4**

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-septies.**

*(Misure per il sostegno del settore agricolo)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento".

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

2. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

*Conseguentemente:*

"a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

### **6-sexies.0.5**

BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

### **Respinto**

*Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-septies.**

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

---

**6-sexies.0.6**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,  
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-septies.**

*(Riconoscimento delle organizzazioni di produttori)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le società cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e le altre società di cui al comma 1, che rispettano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciute organizzazioni di produttori qualora comunichino alle regioni il possesso dei predetti requisiti"».

**6-sexies.0.7**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO,  
MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 6-sexies, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-septies.**

1. Ai consorzi agrari si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, relative alle cooperative agricole mutualistiche.».



**Art. 7.****7.1**

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti con le regioni e le province autonome, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui risultati conseguiti.*

---

**7.2**

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

---

**7.3**

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) e d-bis).*

---

**7.4**

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.5**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.6**

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «prevedendo obiettivi incrementali di percentuale di energia prodotta con tali fonti».*

---

**7.7**

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis). Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate disposizioni finalizzate alla semplificazione e al riordino della disciplina in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative, volte a semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte. Sullo schema di regolamento acquisito il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano».*

---

**7.8**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

*«3-bis. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) ed f), è istituito, contestualmente alla definizione della "Strategia energetica nazionale", il Fondo di garanzia per gli investimenti in efficienza energetica e per la produzione di energia da fonte rinnovabile. n fondo*

*è rivolto agli Istituti di credito che effettuano iinanziamenia favore di persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali per la realizzazione di interventi di micro e piccola generazione di energia da fonte rinnovabile e di sistemi per l'efficienza energetica».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;*
  - b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;*
  - c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrano;*
  - d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».*
-

**Art. 8.****8.1**

PARDI, RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**8.2**

DONAGGIO, CASSON, FILIPPI Marco

**Respinto***Sopprimere l'articolo 8.*  

---

**8.3**

DELLA SETA, BUBBICO, CASSON, MOLINARI

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il consiglio dei ministri, d'intesa con la regione veneto e con i comuni rivieraschi, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria Tali accertamenti verranno effettuati a partire dai nuovi ed aggiornati studi affidati dal ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione veneto, a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con il principio di precauzione, quale stabilito dalla legislazione comunitaria, dovranno essere validate dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto e dall'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto».

---

**8.4**

BUBBICO, SANGALLI

**Respinto***Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Regione Veneto, su proposta del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili per gli equilibri ambientali, per la tutela degli ecosistemi marini e terrestri, per la stabilità dei suoli e per la subsidenza nelle aree interessate direttamente o indirettamente dai permessi di ricerca o di concessione mineraria. Tali accertamenti verranno effettuati a partire da nuovi ed aggiornati studi affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Regione Veneto a riconosciute competenze nel settore della difesa del suolo e della tutela ambientale, il cui onere verrà posto a carico dei titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione. Gli studi, da sviluppare in coerenza con i principi di precauzione previsti dalla normativa comunitaria: e utilizzando i metodi di valutazione più conservativi, verranno validati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto, e dall'Agenzia per la Protezione Ambientale della Regione Veneto».

**8.5**

BUBBICO, SANGALLI

**Respinto***Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della Regione Veneto e delle Province e dei Comuni interessati fidejussione bancaria di importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientati comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

Il valore della fidejussione, pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa, viene aggiornata di anno in anno secondo l'indice - di svalutazione programmata.

Al verificarsi dei danni di cui al periodo precedente la Regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati la Regione Veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle

opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire percorsi tecnico-amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

La fidejussione si estingue al decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazione mineraria».

---

## 8.6

BUBBICO, DELLA SETA, MOLINARI, CASSON

### Respinto

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'esito positivo degli studi e prima d'avviare l'attività di coltivazione, i titolari delle concessioni costituiranno, a favore della regione veneto e delle provincie e dei comuni interessati, fidejussioni bancarie d'importo pari ai danni stimati per eventuali fenomeni di subsidenza o danni ambientali comunque derivanti dall'attività estrattiva, che rimangono a totale carico dei concessionari.

Il valore della fidejussione viene aggiornato di anno in anno secondo l'indice di inflazione programmata pena la decadenza della concessione di coltivazione ed escussione della stessa.

La fidejussione si estingue dopo il decimo anno successivo alla conclusione delle attività di coltivazioni mineraria.

Al verificarsi dei danni di cui al primo periodo la regione veneto d'intesa con gli enti locali interessati, assegna al titolare della concessione un congruo termine per realizzare i necessari interventi atti ad eliminare i fenomeni dannosi. Trascorsi inutilmente i termini assegnati, la regione veneto escute la fidejussione e dispone l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare i danni o a compensare gli stessi a favore dei soggetti danneggiati sia pubblici che privati.

Con decreto del presidente del consiglio dei ministri si provvede a definire percorsi tecnico amministrativi inerenti ai contenuti di cui al presente comma.

---

**Art. 9.****9.1**

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

**Respinto***Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i nove periodi di imposta successivi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci periodi di imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento"».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**9.0.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto***Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:***«Art. 9-bis.***(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)*

1. La lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, come modificato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

- a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
- b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
- c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

3. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, come modificato dal comma 1, lettera m) dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

4. All'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte recante disposizioni in tema di energia, le parole "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite da "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh".».

*Conseguentemente: all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento»;*
- c) *al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento con 94 per cento» ovunque ricorrano;*
- d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento con 95 per cento».*



**9.0.2**

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia fiscale per le imprese agricole)*

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*2-bis.* Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota si applica nella misura dell'1,9 per cento;

b) all'articolo 45, il comma 1 è soppresso.

3. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, rispettivamente, quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, dello stanziamento recato dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

**9.0.3**

PISTORIO, OLIVA

**Inammissibile limitatamente al 2008, respinto per la parte restante***Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.***(Riduzione delle accise sul gasolio e sulla benzina per autotrazione e immessa in consumo nel territorio della Regione Siciliana)*

"1. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della Regione Sicilia, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti."

*Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**Art. 11.****11.101**

FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Respinto**

*Sostituire l'articolo 11, con il seguente:*

Art. 11. - *(Piano casa)*. - 1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «Art. 16. - *(Detrazioni per oneri di locazione)* - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 19 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 2.000 euro annui»;

b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. n predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

2. L'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è abrogato.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8 ed assegnare le relative risorse all'entrata del bilancio dello Stato; conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «1.230 milioni per l'anno 2009, 930 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012 e al comma 10 sopprimere l'ultimo periodo».

b) *all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

### 11.1

FILIPPI Marco

#### Respinto

*Al comma 1, dopo le parole: «fabbisogno abitativo» aggiungere le parole: «di case in affitto».*

### 11.2

PISTORIO, OLIVA

#### Respinto

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «sentito il tavolo nazionale di concertazione sulle politiche abitative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9» e sostituire le parole: «di edilizia abitativa» con le seguenti: «di edilizia residenziale sociale come definita dal decreto 22 aprile 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti».*

b) *Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» inserire le seguenti: «destinate prioritariamente all'offerta in locazione a canone sociale o agevolato», sostituire la lettera a) con la seguente:*

*"a) nuclei famigliari con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale, anche monoparentali o monoreddito", sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) giovani coppie con reddito inferiore a quello stabilito dalle leggi regionali per l'accesso all'edilizia residenziale sociale", alla lettera e) dopo le parole: «esecutive di rilascio» inserire le seguenti: «o con procedure di rilascio già eseguite» e dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*"g-bis) famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica".*

c) *Al comma 3, dopo le parole: «di nuove abitazioni» inserire le seguenti: «ovvero l'acquisizione di alloggi», dopo le parole: «realtà territoriali» inserire le seguenti: «tenuto conto, tra le altre, dell'incidenza degli sfratti in rapporto alla popolazione residente, del numero delle famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali, del livello raggiunto dagli affitti,» alla lettera a) dopo le parole: «dell'offerta abitativa» inserire le seguenti: «prioritariamente in locazione», alla lettera d) dopo le parole: «cooperative edilizie» inserire le seguenti «anche finalizzate all'autorecupero o all'autocostruzione».*

d) *Al comma 4 dopo la parola: «caratterizzati» inserire le seguenti: «da canoni di locazione sostenibili, tenuto conto dei soggetti beneficiari di cui al comma 2,».*

e) *dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Successivamente alla approvazione del piano nazionale di cui al comma 1 e alla stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 4, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, invia, con cadenza semestrale, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

f) *Al comma 10, dopo le parole: «Una quota» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».*

g) *Al comma 12 sostituire le parole: «nel quale confluiscono» fino alla fine del comma con le seguenti: «l'ammontare del finanziamento del citato Fondo è stabilito in sede di legge finanziaria a partire da quella successiva alla entrata in vigore del presente articolo»*

---

### 11.3

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, RUSSO

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «edilizia residenziale» inserire le parole: «pubblica e sociale e al comma 3, lettera a),» dopo le parole: «per l'edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica e sociale.*

---

### 11.4

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, RUSSO

#### **Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «prima casa» inserire le seguenti: «in locazione a canone sociale e agevolato».*

---

**11.5**

MASCITELLI LANNUTTI, PEDICA, BELISARIO, PARDI, RUSSO, CARLINO, DE TONI

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) anziani con età superiore ai 65 anni, con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro.

---

**11.6**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 2, lettera g), sopprimere tutte le parole: «da residenti alla fine».*

---

**11.7**

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

**Respinto**

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) lavoratori fuori sede con un reddito non superiore a 25.000 euro lordi annui».

---

**11.8**

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI

**Respinto**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di consentire il passaggio da casa a casa dei soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, le regioni e i comuni interessati adottano misure che consentono di graduare le esecuzioni di rilascio in rapporto alle disponibilità alloggiative acquisite».

---

**11.9**

FIORONI

**Respinto**

*Al terzo comma, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:*

a-bis) costituzione di fondi immobiliari destinati al recupero ed alla valorizzazione di immobili ad uso residenziale ubicati nei centri storici

delle città che hanno subito un forte spopolamento, da destinare prioritariamente a giovani coppie e nuclei familiari.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

---

### **11.10**

FILIPPI Marco

#### **Respinto**

*Al comma 3 lettera d) sostituire le parole: «anche amministrative» con le seguenti: «fiscali creditizie e amministrative».*

---

### **11.11**

FILIPPI Marco

#### **Respinto**

*Al comma 3 lettera e) dopo le parole: «residenziale» inserire le seguenti: «in affitto».*

---

### **11.12**

FILIPPI Marco

#### **Respinto**

*Al comma 4, dopo le parole: «privati» inserire il seguente periodo: «Nell'ambito di tali accordi di programma deve essere assicurata una percentuale minima di almeno il 70% di alloggi destinati all'edilizia sociale e all'affitto a canone concordato».*

---

### **11.13**

FILIPPI Marco

#### **Respinto**

*Al comma 5 lettera a), dopo la parola: «abitativo» inserire le parole: «in affitto, che assicuri l'incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale e l'offerta di alloggi a canone concordato».*

---

**11.14**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 5, lettera c), aggiungere, infine, le parole: «anche mediante la previsione di una tassazione sostitutiva dei redditi da locazione».*

---

**11.15**

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, CARLINO, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «l'alloggio sociale, inserire le seguenti: di cui al decreto 22 aprile 2008 previsto dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 che ne definisce le caratteristiche ed i requisiti».*

---

**11.16**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 7, dopo le parole: «è identificato» sopprimere tutto fino alla fine e sostituire con le seguenti parole: «con riferimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 del Ministero delle Infrastrutture».*

---

**11.17**

MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 12 sostituire le parole da: «nel quale confluiscono fino alla fine del comma», con le seguenti: «la cui dotazione sarà determinata in sede di approvazione della legge finanziaria».*

---

**11.18**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI, ASTORE, RUSSO

**Respinto**

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «le risorse fino alla fine del comma», con le seguenti: «risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2008 e a 800 milioni di euro per l'anno 2009».*



*E, di conseguenza:*

*all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011»;*

*all'articolo 82, al commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare».*

---

## 11.19

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

### Respinto

*Al comma 12, sostituire le parole: «nonché di cui all'art. 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159» con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159».*

*Sostituire le parole: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 157 del 2007» con le seguenti: «A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007».*

---

## 11.20

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, RUSSO, PEDICA

### Respinto

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché di cui agli articoli 21, 21-bis,» fino a: «e 41», con le seguenti: «nonché all'articolo 41 e le risorse finanziarie eventualmente rese disponibili dalla legge finanziaria». Inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, 21-bis e 41» con le seguenti: «di cui all'articolo 41».*

---

**11.21**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41, con le seguenti: «all'articolo 41».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «agli articoli 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 con le seguenti: «all'articolo 41».*

**11.22**

ASTORE, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CAFORIO

**Respinto**

*Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sopprimere le parole da: «ad eccezione di quelle» fino a: «impegnate»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati in attuazione delle disposizioni legislative richiamate nel primo periodo relative alla prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1008 della legge n. 296/2006»; al terzo periodo, dopo le parole: «21, 21-bis», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle risorse oggetto di provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma».*

**11.23**

ASTORE, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, RUSSO, DE TONI, PEDICA, CAFORIO

**Respinto**

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma, una quota pari a 110 milioni di euro è altresì destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate».*

**11.24**

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. I comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, al fine del rilascio delle concessioni per la costruzione di edilizia abitativa, sono tenuti a verificare l'impegno delle imprese concessionarie a destinare il 10 per cento delle unità abitative da costruire alla destinazione di abitazioni a canone agevolato.

12-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa". Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti «prima casa». Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo di è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di Euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma. Al finanziamento del fondo si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei

versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

## 11.25

MASCITELLI, PEDICA, PARDI, RUSSO, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO

### Respinto

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa". Il fondo è istituito per consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti "prima casa". Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie. Il Fondo è finanziato con uno stanziamento annuale di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al presente comma Al Finanziamento del Fondo si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione. L'adesione al Fondo di cui al presente comma è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al presente comma. I prelievi non possono eccedere il cinquanta per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria.

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2009, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

## 11.26

FILIPPI Marco

### Respinto

*Sopprimere il comma 13.*

---

## 11.27

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

### Respinto

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

«13-bis. Il Fondo di cui al comma 12 è ripartito sulla base di una aliquota non inferiore al 70 per cento per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 3 e per una aliquota non inferiore al 30 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), c), d), ed e) del comma 3.

**11.0.1**

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, CARLINO, RUSSO

**Respinto***Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.***(Ulteriore detrazione per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale)*

1. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai comma 01 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "euro 300" sono sostituite da: "euro 350";

b) alla lettera b) le parole: "euro 150" sono sostituite da: "euro 200".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008».

*E, di conseguenza, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**11.0.2**

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto***Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:***«Art. 11-bis.**

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la

costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.»

---

### 11.0.3

FIORONI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

*(Lotta ai ritardi di pagamento nelle forniture di materiali edili)*

1. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

---

**Art. 12.**

**12.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Inammissibile**

*Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Le risorse di cui al comma 92 della legge 286/06 come modificato dal comma 1155 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 pari ad 1,5 miliardi di euro sono riversate alla "Fintecna SpA" a titolo di ricapitalizzazione della "Stretto di Messina SpA" per le finalità della realizzazione del collegamento stabile tra le due sponde della Calabria e della Sicilia».

---



**Art. 13.****13.1**

FILIPPI Marco, MERCATALI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**13.2**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «in proporzione al canone di locazione» con le seguenti: «tenendo conto del prezzo di mercato e del canone di locazione».*

---

**13.5**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 2, alla fine della lettera a) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».*

---

**13.6**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 2, alla fine della lettera b) aggiungere: «fatto salvo quanto previsto dalle leggi Regionali».*

---

**13.7**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per gli alloggi non opzionati dagli aventi diritto, hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anno».*

---

**13.8**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 2 alla fine della lettera c), aggiungere: «e ad incrementare il patrimonio abitativo di edilizia sociale».*

---

**13.9**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.10**

RANUCCI

**Respinto**

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

*«3-quater. 1. Per la realizzazione della S.R. Pedemontana di Formia, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.».

---

**13.11**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di salvaguardia ambientale di cui all'Intesa Istituzionale sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana del 22 ottobre 2007, è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 1007 migliaia di euro.».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 1007 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.*

---

**13.12**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:*

«3-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1152 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 è appostata sulla rubrica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 350.000 migliaia di euro per gli esercizi 2008-2009-2010.».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 350.000 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2008.*

---

### **13.0.1**

NEGRI, MARCENARO, MARINO Mauro, CECCANTI, BIONDELLI, BONINO, DELLA SETA, LEDDI

#### **Inammissibile limitatamente al 2008, respinto per la parte restante**

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

*(Eventi alluvionali del maggio 2008)*

1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate ad integrazione delle somme stanziare a carico del Fondo della protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**13.0.2**

PEDICA, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, RUSSO

**Respinto***Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:***«Art. 13-ter.***(Prestito per l'accesso dei Co.Co.PRO alla prima casa)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori a progetto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, di utilizzare una somma per sostenere le spese conseguenti all'acquisto di immobili ad uso abitativo, costituenti "prima casa", è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvede alla sua gestione, un Fondo mutualistico denominato "Prestito per l'accesso all'acquisto della prima casa".

2. Il Fondo è alimentato da versamenti privati e pubblici ed è disciplinato con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di rimborso soggettivo del prestito, da eseguire mediante ritenute mensili sui trattamenti pensionistici dei soggetti beneficiari.

3. I lavoratori interessati possono presentare domanda di adesione al fondo; l'accettazione delle richieste di prestito e l'erogazione dei relativi importi è effettuata dall'INPS nei limiti della sostenibilità finanziaria del Fondo, secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificata la congruità delle condizioni soggettive necessarie.

4. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con uno stanziamento annuale di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, a carico del bilancio dello stato ed è ripartito in base ad un piano previsionale quinquennale contenuto nel decreto di cui al comma 2.

5. Al Finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede altresì:

a) attraverso la contribuzione diretta, pari all'uno per cento della rata di mutuo, cui sono tenuti gli istituti bancari presso i quali i soggetti di cui al comma 1 abbiano stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto della "prima casa";

b) attraverso contribuzione diretta, pari all'1 per cento della retribuzione, effettuata da parte dei datori di lavoro presso i quali i soggetti di cui al comma 1 prestano la propria attività lavorativa;

c) mediante eventuale contribuzione volontaria da parte dell'iscritto, nel limite massimo del 2 per cento della retribuzione.

6. L'adesione al Fondo di cui al presente articolo è da intendersi di carattere volontario e costituisce una posizione individuale all'interno del Fondo, cui vanno corrisposti i versamenti ed i prelievi corrispondenti ai soggetti di cui al comma 1. I prelievi non possono eccedere il cinquanta

per cento dei versamenti contributivi cumulati, relativi alla posizione INPS del lavoratore al momento della richiesta, più l'importo della eventuale contribuzione volontaria».

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

**Art. 14.****14.1**

VIMERCATI

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fra le opere prioritarie di cui al comma 1, sono comprese:

- la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate;
- la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate - Rho di collegamento con Malpensa;
- M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate;
- M3- Tratto San Donato-Paullo».

**14.2**VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, BOSONE, ROILO, BAIO, MAZZUCONI,  
D'AMBROSIO, ICHINO, TREU**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «Presidente della regione Lombardia» aggiungere le seguenti: «, il Presidente della Provincia di Milano» e dopo le parole: «enti locali interessati» aggiungere le seguenti: «e le commissioni parlamentari competenti».*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 dovrà:

a) prevedere che al tavolo istituzionale, di cui al comma 1, vengano attribuite le funzioni di pianificazione, programmazione e monitoraggio attraverso un accordo quadro di sviluppo territoriale applicato tramite accordi di programmi da stipulare con le istituzioni nel cui comune ricadono le opere infrastrutturali;

b) individuare le opere infrastrutturali cosiddette connesse previste nel dossier di candidatura che saranno programmate, coordinate e monitorate dal tavolo istituzionale, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari tra l'aeroporto di Malpensa e il sito dell'Expo 2015;

c) prevedere la costituzione di una società per la gestione di Expo 2015 amministrata da organismi collegiali nella quale sia previsto un consiglio d'amministrazione, con la presenza anche dei rappresentanti dei Comuni di Rho e Pero;

d) prevedere le modalità di coinvolgimento diretto della conferenza dei sindaci della provincia di Milano».

**14.0.1**

LUMIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

- al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

- al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

**14.0.2**

LUMIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».



**Art. 14-bis.****14-bis.1**

CAFORIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «previo parere di congruità» con le seguenti: «previo parere vincolante di congruità».*

---

**14-bis.2**

OLIVA, PISTORIO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello Statuto della Regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della Difesa dello Stato, che hanno perso la condizione di interesse di difesa dello Stato, sono assegnati, a titolo gratuito, alla Regione medesima».

---

**14-bis.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 14-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

*(Demanio militare)*

1. Al fine di consentire una concreta attuazione dell'articolo 33 dello statuto della regione siciliana, i beni del patrimonio immobiliare della difesa dello Stato che hanno perso la condizione di interesse per la difesa sono assegnati senza alcun onere alla regione medesima».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14-ter si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

---

**14-bis.0.2**

VIMERCATI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 14-bis, inserire il seguente:*

**«Art.14-ter.**

1. In attuazione del contenuto dell'allegato infrastrutture al DPEF 2009-2013, sono stanziati 2,5 miliardi di euro per il finanziamento delle seguenti opere prioritarie:

- la nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate: Tratta Sforza Policlinico-Linate per l'ammontare complessivo di 292 milioni di euro;
- la realizzazione del terzo binario ferroviario nel tratto Gallarate-Rho di collegamento con Malpensa per l'ammontare complessivo di 900,1 milioni di euro;
- M2- prolungamento Cologno Nord-Vimercate per l'ammontare complessivo di 527 milioni di euro;
- M3- Tratto San Donato-Paullo per l'ammontare complessivo di 789,42 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) *all'articolo 82:*
  - *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;*
  - *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*
  - *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;*
  - *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «90 per cento»;*
- d) *all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**Art. 15.****15.1**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, ADAMO, GARAVAGLIA Mariapia,  
MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo 15.*

---

**15.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabile da internet» con la seguente: «informatica».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «on line scaricabili da internet» con la seguente: «informatica».*

---

**15.3**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI,  
MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire le parole: «adotta esclusivamente» con le seguenti: «può adottare nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica».*

---

**15.4**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».*

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

### **15.5**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

#### **Inammissibile**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse economiche già assegnate alle scuole dell'obbligo per garantire la gratuità dei libri di testo vengono utilizzate, nel caso di acquisizione on line dei testi medesimi, per rimborsare le spese documentate sostenute per l'acquisto dei toner e della carta. Deve essere assicurata la totale gratuità per tutti gli alunni della scuola primaria e il rimborso delle spese, secondo i criteri già in vigore, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e del biennio delle scuole secondarie superiori».

### **15.6**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

### **15.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono

l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: "14" sono aggiunte le seguenti: "15-bis"».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

---

## 15.0.2

FIORONI

### Respinto

*Dopo l'articolo 15, aggiunto il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

1. La fomitura gratuita dei libri di testo di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è confermata per gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico ed è estesa anche agli alunni frequentanti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore. A tal fine è autorizzata una spesa non superiore a 200 mila euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Per l'individuazione dei beneficiari e la determinazione delle modalità di erogazione del beneficio continua a trovare applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320. Restano altresì ferme le norme in materia di diritto d'autore.

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

---

**15.0.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 15, inserito il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

"*i-septies-ter*) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado"».

2. All'articolo 84, primo periodo, dopo le parole: «14» sono aggiunte le seguenti: «15-bis».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

**15.0.4**

FIORONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-septies-bis*) è aggiunta le seguente:

"*i-septies-ter*) le spese inerenti l'acquisto dei testi scolastici per gli istituti secondari di primo e secondo grado"».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

**Art. 16.****16.1**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.3**

PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.4**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a maggioranza assoluta», con le seguenti: «con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti».*

---

**16.5**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «a maggioranza assoluta», aggiungere le seguenti: «dei suoi componenti».*

---

**16.6**

CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel primo anno successivo alla trasformazione di cui al comma 1, è data comunque facoltà ai professori e ricercatori di molo in servizio presso una fondazione universitaria di essere chiamati, a domanda dell'interessato, da un'altra università. In tal caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, in sede di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, a trasferire integralmente dalla fondazione all'università l'importo corrispondente al trattamento economico complessivo del professore o ricercatore trasferito.».

**16.7**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 5, primo e secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «delle fondazioni universitarie» le seguenti: «e delle università».*

**16.8**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 6, dopo le parole: «delibera di trasformazione» aggiungere le seguenti: «e con la stessa maggioranza di cui al comma 1».*

**16.9**

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole: «di amministrazione e di contabilità».*



**16.10**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole da: «i quali» a: «delle finanze».*

---

**16.11**

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché questi contribuiscano significativamente all'incremento del patrimonio della fondazione e alle spese annuali di funzionamento».*

---

**16.12**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«Nel rispetto dei principi del presente articolo, le fondazioni universitarie hanno la medesima autonomia scientifica, didattica, gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta alle università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168».

---

**16.13**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 8, dopo la parola: «autonomia» aggiungere le seguenti: «scientifica, didattica.».*

---

**16.14**

ROSSI Nicola

**Respinto**

*Dopo il comma 8 aggiungere:*

«Le fondazioni hanno, segnatamente, la facoltà di:

a) riassumere il personale docente e non docente con contratti di diritto privato;

b) organizzare l'intera struttura della didattica, coerentemente con le norme del diritto comunitario (dai corsi di laurea di primo livello ai dottorati di ricerca), subordinata alla sola condizione che l'istituzione universitaria consegua un regime di mutuo riconoscimento dei titoli di studio con altre università di Stati appartenenti all'Unione Europea;

c) stabilire liberamente le norme per l'ammissione degli studenti e di fissare le tasse di frequenza;

d) provvedete in piena autonomia ai servizi connessi (dalle mense agli alloggi per gli studenti o per i docenti)».

*Sopprimere il comma 11.* «La. Corte dei Conti esercita ... Parlamento».

*Al comma 9 sopprimere le parole:* «Resta fermo il sistema ... ciascuna fondazione» e aggiungere il comma 9-bis: «Il finanziamento pubblico per le attività didattiche delle università che abbiano deliberato la loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, prenderà la forma di un programma di borse di studio (inclusive del pagamento delle tasse di frequenza) riservato alle università che avessero optato per la trasformazione ed agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi che volessero accedervi».

---

### 16.15

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

#### **Respinto**

*Al comma 10, sopprimere le parole da:* «di concerto» *sino alla fine del periodo. Inoltre sostituire le parole:* «delle Amministrazioni vigilanti» *con le seguenti:* «del Ministero vigilante nonché del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 16.16

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

#### **Respinto**

*Al comma 12, sopprimere le parole:* «da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza».

---

**16.17**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Al personale tecnico-amministrativo delle fondazioni di cui al presente articolo si applica il medesimo trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale tecnico-amministrativo delle università».

---

**16.18**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 14.*

---

**16.19**

FOSSON, PINZGER, THALER AUSSEHOFER, PETERLINI, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, solo in quanto compatibili con la speciale disciplina prevista dalla legge istitutiva e nel rispetto delle competenze da questa attribuite alla Regione autonoma Valle d'Aosta ed alla Provincia autonoma di Bolzano».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

**16.0.1**

LANNUTTI, BUGNANO, GIAMBRONE, MASCITELLI, CARLINO, RUSSO, PEDICA

**Respinto***Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Fondo per promuovere la ricerca di base e l'innovazione)*

1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un Fondo di 50 milioni di euro annui, per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 1 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 2 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 20 per cento».*

**Art. 17.****17.1**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**17.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sostituire i commi 2, 3 e 4, con i seguenti:*

«2. Successivamente all'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 3 il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca provvede con le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 a definire la successione nei rapporti attivi e passivi della Fondazione di enti e istituzioni di ricerca sotto la sua vigilanza. Le risorse economiche residuali sono devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una Società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione degli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca.

4. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 2 sono destinate ad aumentare il finanziamento di enti che nei piani di attività abbiano previsto la partecipazione a programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologicamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

---

**17.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Ministro dell'Istruzione, università e ricerca provvede, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, a definire la successione in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione, assegnando in proporzione agli oneri le dotazioni patrimoniali agli enti e le istituzioni di ricerca interessate. Le risorse economiche residuali saranno devolute al Fondo di finanziamento ordinario per gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998».

---

**17.4**

CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA

**Respinto**

*Ai commi 2, 3, 4 e 5 sostituire le parole: «Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia» con le seguenti: «Consiglio Nazionale delle Ricerche».*

---

**17.5**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

**Respinto**

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'IRI)».*

---

**Art. 18.****18.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni relative al reclutamento del personale, alle assunzioni e effettuate e alle consulenze assegnate sono pubblicate sui siti *web* delle società e delle amministrazioni locali proprietarie delle società nei quali si da conto delle procedure seguite per la scelta e selezione, dei *curricula* delle persone prescelte e dei compensi attribuiti. Il mancato rispetto degli obblighi di trasparenza da luogo a carico degli amministratori delle società e delle amministrazioni proprietarie a responsabilità amministrativa e contabile. I predetti amministratori rispondono dei compensi erogati senza il rispetto delle norme sulla trasparenza».*

---

**Art. 19.****19.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Inammissibile***Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Bonus anzianità)*

"1. A decorrere dallo gennaio 2009 alle madri lavoratrici dipendenti o autonome è riconosciuto un bonus di un anno di anzianità pensionistica per ogni figlio nato o adottato. Il bonus di anzianità pensionistica consente alla lavoratrice madre di anticipare di uno o più anni il raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia rispetto alle disposizioni vigenti in materia"».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

**19.0.2**

FONTANA, BARBOLINI, PEGORER

**Respinto***Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

"1. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 17 milioni di euro per l'anno 2008"».



**Art. 20.****20.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1 o gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate, ancorché a totale capitale pubblico, sono tenute a versare secondo la normativa vigente per il settore produttivo di appartenenza:

- a) la contribuzione per maternità;
- b) la contribuzione per malattia.

Gli oneri per la contribuzione figurativa sono posti a carico delle rispettive gestioni assicurative di appartenenza secondo le disposizioni vigenti per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. I trattamenti economici di malattia e maternità sono corrisposti sulla base della normativa vigente.

2. Il secondo comma dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro di cui al comma 1 che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia e maternità, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione delle predette indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».

*Conseguentemente: «dopo il comma 6», aggiungere il seguente:*

«6-bis. In fase di prima applicazione i contributi di cui ai commi precedenti sono dovuti secondo le seguenti percentuali:

- 30 per cento dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- 70 per cento dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010;
- 100 per cento dal 1° gennaio 2011.

*All'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 38 milioni di euro per l'anno 2009, ad un importo di 19 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

**20.2**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO,  
ROSSI Nicola

**Ritirato**

*Al comma 2, sostituire le parole: «degli enti locali privatizzati» con  
le seguenti: «quelle partecipate dagli enti locali».*

---

**20.3**

MARITATI

**Inammissibile**

*Sopprimere il comma 10.*

---

**20.4**

LIVI BACCI, MARCENARO, TREU

**Respinto**

*Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola:  
«5,5» con la seguente: «6,0».*

---

**20.5**

MARITATI

**Inammissibile**

*Al comma 10, dopo le parole: «aventi diritto» inserire le seguenti:  
«cittadini provenienti da Stati extracomunitari».*

---

**20.6**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI,  
GIARETTA, DELLA MONICA

**Inammissibile**

*Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un  
reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» e sostituire la pa-  
rola: «dieci» con la parola: «cinque».*

---

**20.7**

CARLINO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE

**Inammissibile**

*Al comma 10, sopprimere le parole: «e lavorano legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale» ed infine, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**20.1000/1**

CARLINO, MASCITELLI, MORANDO

**Respinto**

*All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indi è sostituita la parola "dieci" con la seguente: "tre"».*

---

**20.1000/2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "tre"».*

---

**20.1000/3**

LEGNINI

**Respinto**

*All'emendamento 20.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "I limiti di cui al presente comma non si applicano ai cittadini italiani già emigrati all'estero residenti in Italia da almeno un anno."».*

---

**20.1000**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».*

---

**20.8**

PISTORIO, OLIVA

**Accolto**

*Al comma 10 sopprimere le parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».*

---

**20.9**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Inammissibile**

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Sostituire l'articolo 41, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con il seguente:

"1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, che abbiano soggiornato legalmente e prestato attività lavorativa retribuita con almeno un reddito di importo pari all'assegno sociale per almeno cinque anni, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti."».

---

**20.10**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«14-bis. In tutti i casi in cui venga accertata, a seguito di attività ispettiva, sulla base di elementi oggettivi certi, una evidente sproporzione fra numero di lavoratori dichiarati come occupati e caratteristiche dimensionali dell'azienda o del prodotto realizzato e non sia possibile individuare esattamente i lavoratori da assicurare, l'INPS determina induttivamente la contribuzione presuntivamente evasa, invitando il datore di lavoro a fornire entro trenta giorni dati e notizie rilevanti relative alle contestazioni effettuate.

14-ter. Nei casi di cui al comma precedente, l'INPS può prescindere in tutto o in parte dalle dichiarazioni dei lavoratori occupati e dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili esistenti e avvalersi anche di presunzioni, sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza relativi all'utilizzo di lavoratori non denunciati e non individuati nominativamente.

14-*quater*. Nel caso in cui non siano stati individuati i lavoratori da assicurare, decorso il termine di cui al comma precedente, l'INPS procede a indicare l'importo della contribuzione presumibilmente evasa per singolo lavoratore secondo i minimali contributivi applicabili alle posizioni lavorative e al settore di attività dell'azienda oggetto di accertamento. Le somme così riscosse sono destinate quale contributo di solidarietà alle singole gestioni previdenziali».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 80 milioni di euro per l'anno 2009».

---

## 20.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

### Respinto

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«14-*bis*. Gli addebiti di contributi e premi assicurativi evasi, accertati dai funzionari di vigilanza degli enti previdenziali con verbale ispettivo, notificato a far tempo dallo gennaio 2009, possono essere definiti, anche su iniziativa dell'ufficio accertatore, con procedimento di accertamento con adesione secondo le modalità definite dagli stessi enti impositori.

14-*ter*. L'adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di richiesta di pagamento rateale, fino ad un massimo di 60 rate mensili.

14-*quater*. Alle inadempienze definite con il procedimento di accertamento con adesione si applicano le sanzioni civili e le somme aggiuntive in misura ridotta ad un quarto di quelle dovute per legge.

14-*quinquies*. L'integrale pagamento di quanto dovuto estingue le violazioni civili, amministrative e penali connesse alle violazioni previdenziali accertate. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione dei reati di cui al presente comma. L'integrale pagamento di quanto dovuto comporta la definizione dell'obbligazione contributiva che ha formato oggetto del procedimento con preclusione di ulteriori ricorsi giudiziari o amministrativi da parte del debitore, e di ulteriori accertamenti ispettivi relativi alla violazione contestata».

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2009».

## 20.12

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFFER

### **Inammissibile**

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

14-ter. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 14-bis, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dai commi 14-bis e 14-ter del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sotto utilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

**20.0.1**

FIORONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Incentivi imprenditoria giovanile)*

1. I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 10 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, possono essere autorizzati, previa richiesta, a versare per i tre anni successivi all'iscrizione il 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per la gestione predetta.

2. Gli interessati, entro 10 anni dalla data di iscrizione, possono reintegrare la posizione contributiva. A tal fine dovranno versare l'importo dovuto in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 20 rate trimestrali, ricomprese nel decennio di cui sopra e gravate dei soli interessi legali».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**20.0.2**

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**Art. 20-bis.**

1. Per il triennio 2009-2011 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.

2. Dal 1° gennaio 2009, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo I di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per gli anni 2009-2011 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---



**Art. 21.****21.1**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**21.2**

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**21.3**TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**21.4**TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI,  
LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»

---

**21.5**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

**Respinto***Apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere il comma 1;**b) al comma 2, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;*

c) *al comma 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale»;*  
d) *al comma 4, sostituire le parole: «Decorsi 24 mesi» con le seguenti: «decorsi 18 mesi» e le parole: «entro tre mesi» con le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**21.6**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

---

**21.7**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di tre volte"».

---

**21.8**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1-bis.*

---

**21.9**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Al comma 1-bis, sopprimere le parole: «il raggiungimento di una data.».*

---

**21.10**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI,  
PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

---

**21.11**

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE  
TONI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.*

---

**21.1000/1**

CARLINO, MASCITELLI

**Respinto**

*All'emendamento 21.1000, sopprimere la lettera a), indi alla lettera  
b) dopo la parole: «1 commi 1-bis,» aggiungere le seguenti: «1-ter».*

---

**21.1000/2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*All'emendamento 21.1000, lettera a), sostituire le parole da: «sosti-  
tuito» fino alla fine della lettera con le seguenti: «soppresso».*

---

**21.1000/3**

LEGNINI

**Respinto**

*All'emendamento 21.1000, lettera a), dopo le parole: «il datore di la-  
voro» inserire le seguenti: «con meno di quindici dipendenti».*

---

**21.1000**

IL RELATORE

**Accolto**

*All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1-ter, con il seguente:*

«1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni."»;

*b) sopprimere i commi 1-bis, 1-quater e 3-bis.*

**21.12**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GBEDINI, ICHLNO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**21.13**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Ai commi 2 e 3, sopprimere le parole: «territoriale o aziendale».*

**21.14**

CARLINO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, DE TONI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3-bis.*

**21.15**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI, DELLA MONICA, MILANA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3-bis.*

---

**21.0.1**

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Misure di incentivazione e sostegno della flessibilità oraria e del part-time)*

1. Al fine di promuovere il ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, in funzione di sostegno alla compatibilità dei tempi di vita e di lavoro, all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, su richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati con priorità per le imprese ubicate nelle aree del territorio nazionale ammissibile deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea»;

c) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Part-time incentivato per le lavoratrici madri).*

1. Le lavoratrici dipendenti in condizione di accedere al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono richiedere al datore di lavoro, in alternativa all'accesso a tale istituto, la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in

rapporto a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per un periodo massimo di un anno.

2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma 1, i datori di lavoro sono esonerati, per tutta la durata del rapporto a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi alle forme di assicurazione generale obbligatoria. I medesimi datori di lavoro sono tenuti a corrispondere alle lavoratrici, a titolo di integrazione della retribuzione, una percentuale non inferiore ad un terzo dei contributi ammessi all'esonero.

3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti, da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.».

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**Art. 22.****22.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.***22.2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 22 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto occasionale di tipo accessorio, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**22.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto***Anteporre il seguente comma:*

«01. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

**22.4**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «di natura» aggiungere le seguenti: «meramente» e dopo la parola: «rese» aggiungere le seguenti: «da soggetti non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne»;

b) alla lettera b) dopo la parola: «di aggiungere» la parola: «piccoli»;

c) alla lettera f) dopo la parola: «stagionale» aggiungere le seguenti: «e di breve durata».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. possono svolgere attività di lavoro accessorio anche lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro».

---

## **22.5**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, LEGNINI

### **Respinto**

*Al comma 1, capoverso, lettera t), dopo le parole: «carattere stagionale» inserire le seguenti: «connesse alla raccolta e per un periodo non superiore ai trenta giorni nell'anno.».*

---

## **22.6**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

### **Respinto**

*Al comma 3, capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «In attesa del decreto ministeriale il concessionario del servizio è individuato nell'INPS che può utilizzare in funzione di rete di supporto le Agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettera a) e c) e 6, commi 1,2 e 3 del presente decreto».*

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

4-bis. Ai soli fini della sperimentazione della concreta applicazione del lavoro occasione accessorio, resta in vigore quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 2008».

---



**Art. 23.****23.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**23.2**

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBORNE, PEDICA, RUSSO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**23.3**

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

**Respinto***Sostituire l'articolo 23, con il seguente:*

«Art. 23. - 1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con: "inferiori a due anni e superiore a quattro anni".

2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo"».

---

**23.4**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 23. - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del contratto di apprendistato, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

**23.5**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:*

«1. All'articolo 49, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "inferiore a due anni e superiore a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a due anni e superiore a quattro anni";

b) è aggiunto infine il seguente comma:

"5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale lo prevedano, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere a), c), d), e) del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, della modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo"».

**23.6**

BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, PEDICA

**Respinto**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole da: "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con: "inferiori a due anni e superiore a quattro anni".

2. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

"5-ter. Qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale lo prevedono, e nei limiti e alle condizioni in cui lo consentano le leggi regionali, la formazione si può svolgere esclusivamente in sede aziendale, fermo restando il rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del comma 5 e la copertura dei costi della formazione a totale carico dell'azienda. In tal caso, gli stessi contratti collettivi definiscono, anche tramite rinvio agli enti bilaterali, la nozione di formazione aziendale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione. Spetta in ogni caso alle Regioni la disciplina dei piani formativi individuali, del relativo controllo, delle modalità di riconoscimento della qualifica conseguita, nonché la registrazione nel libretto formativo"».

**23.7**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio"».

**23.8**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

**Respinto***Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio"».

**23.9**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 5.***23.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:***«Art. 23-bis.***(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale)*

1. All'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Non costituisce clausola flessibile ai sensi del presente comma la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa in caso di: modifica dell'orario di funzionamento dell'attività produttiva; in occasione di processi di riorganizzazione o ristrutturazione, che comportino il ricorso a procedure di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 o alla Cassa integrazione ordinaria o straordinaria".

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, dopo le parole "all'anno", sono aggiunte le seguenti: "per i contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la collocazione temporale dell'orario farà riferimento alla settimana, al mese e all'anno".

3. All'articolo 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2007 il punto *b)* è soppresso».

---

**Art. 23-bis.**

**PROPOSTA DI STRALCIO**

**n. 1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinta**

*Stralciare l'articolo.*

---

**23-bis.1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo 23-bis.*

---

**23-bis.2**

FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

---

**Art. 24.****24.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:*

«1-ter. Rimangono in vigore le disposizioni che disciplinano la tutela delle minoranze linguistiche».

---

**24.1000**

IL GOVERNO

**Accolto**

*(Per il testo dell'emendamento si veda la parte II del presente allegato).*

---

**24.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Al comma 1, Allegato A, aggiungere le seguenti voci:*

regio decreto 23 giugno 1923, n. 1233 - Norme per le licitazioni fra società cooperative e per appalti di opere di bonifica;

regio decreto-legge del 1925, n. 1735, convertito in legge n. 562 del 1926 - Disposizioni concernenti le cooperative di consumo;

articoli da 118 a 138, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 - Approvazione del Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

legge 1964 n. 452 (Rinnovo di delega al Governo per l'emanazione di norme integrative della legge 1962, n. 1643).

---

**Art. 25.****25.1**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

**Respinto***Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

**25.0.1**

ROSSI Nicola

**Inammissibile limitatamente al comma 4, respinto per la parte restante***Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.***(Detraibilità delle spese di adeguamento a nuove normative)*

1. Ogni disposizione di legge o di regolamento che comporta per il cittadino e le imprese nuovi e maggiori costi per l'adeguamento alla nuova disciplina deve indicare la quantificazione, anche forfetaria, di tali costi ai fini della detraibilità prevista dal comma seguente.

2. È riconosciuto a tutte le persone fisiche e giuridiche un credito di imposta in misura pari al 50 per cento del costo corrente determinato ai sensi del precedente comma per il numero di anni necessari per ammortizzare l'onere economico sostenuto.

3. Nel caso in cui una legge o un regolamento, che comporti costi di adeguamento per il cittadino e le imprese, non contenga la quantificazione di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma precedente è riconosciuto secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 5.

4. Ogni disposizione di legge che comporti per il privato e per le imprese costi di adeguamento con conseguente credito di imposta, deve indicare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, i mezzi per farvi fronte. Il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni Bilancio delle Camere, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano nel corso dell'iter di formazione delle leggi il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-



nanze, di concerto con il Ministro della funzione pubblica le disposizioni attuative di quanto previsto dal presente articolo.

---

**25.0.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**«Art. 25-bis.**

1. A decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le notificazioni e comunicazioni dei provvedimenti adottati dagli enti previdenziali sono effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato, nel rispetto delle normative vigenti, dai soggetti interessati, ovvero dai loro intermediari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità operative e procedurali nonché le ipotesi di mancata comunicazione dell'indirizzo elettronico».

---

**Art. 26.****26.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire le parole: «con una dotazione organica inferiore alle 50 unità con le seguenti: individuati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, avendo riguardo tra gli altri criteri alla percentuale di ricavi nei bilanci degli stessi derivanti da entrate proprie, e da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

---

**26.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «organica inferiore» con le seguenti: «organica media nel biennio 2005-2007 inferiore».*

---

**26.3**

BIANCHI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione» sono inserite le parole: «Camere di Commercio,».*

---

**26.4**

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «degli enti parco,» aggiungere le seguenti: «degli Enti della Difesa con compiti di assistenza e previdenza istituiti con provvedimento. di legge».*

---

**26.5**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «degli enti parco» aggiungere le seguenti: «delle autorità portuali».*

*Conseguentemente a decorrere dall'anno 2008 ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro.*

---

**Art. 27.****27.1**

MILANA

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. La pubblicazione in forma cartacea rimane per i comuni, gli enti locali e le pubbliche amministrazioni dello Stato, che provvederanno a metterla a disposizione dei cittadini che non possono accedere alla rete informatica sino al raggiungimento, minimo, della copertura sul territorio nazionale, dell'ottanta per cento dei cittadini collegati in rete.

2-ter. La pubblicazione, gestione e diffusione in forma telematica della *Gazzetta Ufficiale* è affidata esclusivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla pubblicazione altresì in forma cartacea sino al raggiungimento dei termini di cui al comma 2-bis».

---

**Art. 28.****28.1**

DE LUCA, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, LEGNINI

**Respinto***Sopprimere l'articolo 28.**Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».*

---

**28.2**

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

**Respinto***Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «dell'istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni».**Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».*

---

**28.3**

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO

**Respinto***Sopprimere i commi da 7 a 9.*

---

**Art. 29.****29.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, l'obbligo di cui alla lettera g) del comma 1 e di cui al punto 19 dell'Allegato B è sostituito dall'autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto dati personali non sensibili e che gli unici dati sensibili sono costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o dei loro familiari senza indicazione della relativa diagnosi, e dalla trattenuta sindacale o dai permessi sindacali, e che il trattamento di tali dati è stato eseguito in osservanza delle misure di sicurezza richieste dal presente codice nonché dall'Allegato B».

**29.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato b) del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applicano alle micro imprese ed alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purché tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

**Art. 31.****31.1**

MILANA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo la parola: «dieci anni» inserire le seguenti: «esclusivamente per le carte d'identità elettroniche (CIE) mentre rimane ferma la validità di cinque anni per le carte d'identità in forma cartacea. A partire dal primo gennaio 2010 i cittadini, nel momento del rinnovo della carta d'identità, sono obbligati ad optare per la carta d'identità elettronica (CIE) che avrà validità 10 anni e conterrà le impronte digitali in formato numerico».*

---

**Art. 32.****32.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

**Respinto***Sopprimerlo.*

---

**32.2**

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 32. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

---

**32.3**

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*

---



**32.4**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

8-quater. Alla nota all'articolo 1 della tariffa decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 è aggiunto il seguente periodo: "L'imposta si applica nella misura fissa di Lire 250.000 (euro 129,11) per i trasferimenti di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, oppure per la costituzione o per i trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati da consorzi oppure da cooperative che hanno per oggetto principale oppure esclusivo la costruzione di immobili strumentali a favore dei propri consorziati oppure a favore dei propri soci, se il trasferimento oppure la costituzione avvengono a favore dei propri consorziati oppure soci in conformità all'oggetto sociale".».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 32, comma 3-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno".».

**Art. 33.****33.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Al comma 1, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno» e dopo le parole: «nel quale entrano in vigore.» è inserito il seguente paragrafo: «Nei successivi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di approvazione degli studi di settore è reso disponibile, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, un programma informatico per il calcolo dei ricavi o compensi.».*

---

**33.2**

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**33.3**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 30 a 32 sono abrogati.».*

*Conseguentemente, all’articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento»;*

*c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «95 per cento» ovunque ricorrano;*

*d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «96 per cento».*

---

**33.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, i commi da 33 a 37-ter sono abrogati».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Applicabilità degli studi di settore e semplificazioni in materia tributaria)».*

---

**33.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

1. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sostituire le parole da: "entro il termine della presentazione" fino a: "16 marzo 2009" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2008 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 28 febbraio 2009 ed il 30 aprile 2009"».

---

**Art. 35.****35.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e le atte stazioni che le imprese installatrici degli impianti, individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono tenute a rilasciare ai sensi dello stesso decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, devono essere consegnate, in stesura originale, al proprietario dell'edificio, se soggetto giuridico diverso dal committente».

---

**35.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2.1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili, è abrogato.

---

**35.3**

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

**Respinto**

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole:* «sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192».

---

**Art. 36.****36.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO,  
CASSON, DELLA MONICA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**36.2**

LANNUTTI, PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**36.3**

PEDICA, LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PARDI

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. - (*Class action*) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 445 a 449, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

2. All'articolo 2, comma 447, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 1° ottobre 2008"».

---

**Art. 37.**

**37.1**

INCOSTANTE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.2**

LIVI BACCI, MARCENARO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 38.****38.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Sostituire con i seguenti:*

«Art. 38. - (Avvio immediato dell'attività o dell'intervento mediante autocertificazione dell'imprenditore e del progettista dell'impianto). - 1. In caso di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio la dichiarazione di inizio di attività, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, utilizzandola modulistica messa a disposizione in via telematica.

2. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 1 gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

4. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.

5. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della presente legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.

6. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.

Art. 38-bis. - (Misure per accelerare l'avvio di attività e lo realizzazione di insediamenti produttivi previa variante urbanistica). - 1. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione dell'impianto siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.

2. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 1 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 1 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.

3. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 1 non possono essere alienati prima di due anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.

Art. 38-ter. - (*Attivazione immediata dei nuovi impianti produttivi*). -

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune (ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.

2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.

3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.

4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 38-quater. - (*Procedura rafforzata per casi particolari*). - 1. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con il regolamento di cui al comma successivo.

2. Con regolamento emanato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia nazionale per l'ambiente e l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e previo parere, da rendere entro sessanta giorni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati i casi particolari di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 del presente



articolo, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 38-*quinquies*.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 senza che siano intervenuti atti interdettivi o cautelati, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.

Art. 38-*quinquies*. - (*Misure per rendere più rapido lo svolgimento della conferenza di servizi*). - 1. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

01. La prima riunione della conferenza di servizi si svolge entro sette giorni ovvero, in caso di particolare e motivata complessità dell'istruttoria, entro quindici giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi si svolge per via telematica;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione;

c) ai commi 3 e 4, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) al comma 9, le parole: "Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Il verbale, anche in formato telematico, recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono".

2. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione

è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il presidente della giunta regionale ovvero il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni";

b) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;

c) al comma 3-quater, le parole: "i commi 3 e 3-bis non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "il comma 3 non si applica".

Art. 38-sexies. - (*Misure per favorire l'uso della telematica, la trasparenza e la partecipazione amministrativa*). - 1. Le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e del privato e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica.

2. Ciascuno sportello unico comunale per le attività produttive di cui all'articolo 38-septies assicura la tempestiva pubblicità, anche mediante il proprio sito *internet* e il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, delle seguenti informazioni, che sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale:

a) adempimenti e opportunità relativi all'avvio di nuove attività economiche e alla realizzazione di impianti produttivi;

b) domande e dichiarazioni nonché convocazione di conferenze di servizi ai sensi della presente legge e definizione della relativa procedura;

c) atti adottati in sede di controllo, anche successivo.

3. La conferenza di servizi è convocata dal comune, nei casi di cui all'articolo 38, su motivata istanza dei soggetti, anche costituiti in associazioni o comitati, che ritengono lesi i propri interessi, ovvero su motivata istanza dell'imprenditore che vuole verificare l'esattezza di quanto dichiarato o che a seguito della dichiarazione ha subito un provvedimento interdittivo o confermativo. La convocazione della conferenza, a spese del richiedente risultato soccombente, sospende l'efficacia e i termini d'impugnazione dei provvedimenti interdittivi o conformativi esaminati e non sospende le attività già avviate dai privati, fatte salve le eventuali misure cautelari adottate dall'amministrazione competente.

Art. 38-septies. - (*Sportello unico comunale per le attività produttive, rete telematica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e convenzioni con le associazioni imprenditoriali*). - 1. La legge regionale individua gli ambiti minimali di sotto dei quali è obbligatoria la gestione associata da parte dei comuni interessati degli sportelli unici

per le attività produttive, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, attraverso il sistema informatico della rete camerale, la connessione informatica tra gli sportelli unici per le attività produttive e il registro delle imprese, anche ai fini della comunicazione unica per la nascita di nuove imprese e dell'attuazione degli adempimenti di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, rendendo disponibile la consultazione pubblica degli sportelli unici per le attività produttive mediante il Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. I comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni imprenditoriali stipulano convenzioni concernenti le forme di assistenza delle quali gli utenti degli sportelli unici per le attività produttive possono avvalersi e le forme di assistenza gratuita all'utilizzo delle procedure telematiche previste ai sensi del comma 2».

---

### 38.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «e del Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti procedimenti di competenza regionale e delle autonomie locali, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato anche se i pareri non siano stati resi».*

---

### 38.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la semplificazione normativa» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

---

**38.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 3, lettera c), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*  
«Rientrano di diritto tra i soggetti privati accreditati i centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 114 del 1998, in possesso del riconoscimento regionale».

---

**38.5**SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO,  
SBARBATI, TOMASELLI**Respinto**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e ad elaborare il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio effettivo della propria attività».

---

**Art. 39.****39.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Fino alla emanazione del suddetto decreto continua trovare applicazione la disciplina previgente».*

---

**39.2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro."».

---

**39.3**

MONGIELLO, CARLONI, FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, INCOSTANTE, SOLIANI, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, ADAMO

**Respinto**

*Al comma 10, sopprimere la lettera l).*

---

**39.4**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 10, sopprimere la lettera l).*

---

**39.5**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 10, sopprimere le lettere m) e n).*

---

**39.6**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Al comma 10, sopprimere la lettera m).*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 11.*

---

**Art. 40.****40.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**40.2**

ADRAGNA

**Respinto***Al comma 1, dopo le parole: «altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1» inserire le seguenti: «Tale disposizione non si applica alle aziende che svolgono lavori edili o di ingegneria civile quando impegnate in un cantiere temporaneo o mobile, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008».*  
\_\_\_\_\_**40.3**

CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_**40.4**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_

**Art. 41.****41.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**41.2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 41 - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di orario di lavoro, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

---

**41.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

b) al comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g-bis) attività di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323"».

---

**41.4**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto***Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.*  

---



**41.5**

BOSONE, MARINO Ignazio, LEGNINI, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 13.*

---

**41.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Comunicazioni Imprese di Assicurazione - INPS).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi il medico curante è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 1, comma 149 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 2.

---

**41.0.2**

THALER AUSSERHOFER, PINGZER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto***Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:***«Art. 41-bis.***(Pubblicità dei bilanci dei sindacati)*

1. I sindacati di lavoratori, di pensionati, di datori di lavoro, pubblici e privati, e le loro associazioni, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi dello Stato o di altri enti pubblici e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro il 1° marzo 2008».

---

**Art. 42.**

**42.1**

LANNUTTI, MASCITELLI

**Respinto**

*Sopprimerlo.*

---

**Art. 43.****43.1**

MASCITELLI, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimerlo.***43.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLIN, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento  
al servizio pubblico radiotelevisivo)*

L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è sostituito dal seguente:

**«Art. 16.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o superiore a cento: euro 6.199,50 - canone in vigore per l'anno 2007;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.859,86 - canone in vigore per l'anno 2007;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di televisori pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; sportelli bancari: euro 929,92 - canone in vigore per l'anno 2007;

d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni, locande, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 371,97 - canone in vigore per l'anno 2007;

*e)* soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 185,99 - canone in vigore per l'anno 2007.

2. Per gli esercizi pubblici è previsto:

*a)* gli esercizi pubblici di lusso e di prima categoria sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *c)* del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori;

*b)* gli altri esercizi sono equiparati agli esercizi di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 1, indipendentemente dal numero dei televisori.

3. Per i soggetti di cui alla lettera *c)* del primo comma, con poco più di 10 televisori, il canone dovuto è quello di cui alla lettera *c)* del primo comma, ridotto:

di 50 punti percentuali quando il numero di televisori è 11;

di 40 punti percentuali quando il numero di televisori è 12;

di 30 punti percentuali quando il numero di televisori è 13;

di 20 punti percentuali quando il numero di televisori è 14;

di 10 punti percentuali quando il numero di televisori è 15.

4. il canone di abbonamento per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del primo comma, con apertura non superiore ai 9 mesi nell'anno solare, è dovuto in rapporto ai mesi d'apertura.

5. il canone televisivo comprende quello per apparecchi radioriceventi.

6. il canone radiotelevisivo è dovuto unicamente per gli apparecchi posseduti e/o disponibili dal/per il soggetto titolare della relativa azienda.

7. La verifica del numero di televisori detenuti dai soggetti contribuenti e/o a loro disposizione e dell'avvenuto versamento del canone per i televisori appartenenti agli ospiti e da questi portati negli esercizi spetta all'amministrazione finanziaria e/o a persone o enti da questa incaricati.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 43-bis, pari a 150.000 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo

scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

---

### 43.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### «Art. 43-bis.

*(Estromissione degli immobili strumentali)*

1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2008 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 giugno 2009, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2009, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro 30 settembre 2009 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2010 e il 30 settembre 2010, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2,5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

**Art. 44.****44.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**44.2**RANDAZZO, ANDRIA, LUSI, DI GIOVAN PAOLO, PIGNEDOLI, MARINO Mauro,  
MICHELONI, MORRI**Respinto***Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».**Conseguentemente: all'articolo 63: «al comma 8», sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

---

**44.3**

VITA, FILIPPI Marco, VIMERCATI, VITALI, SANGALLI, GHEDINI

**Respinto***Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «che costituiscono limite massimo di spesa».**Conseguentemente, all'articolo 63, comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e le parole: «500 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

---

**44.4**

BLAZINA, VITA

**Respinto***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**«1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non possono derivare diminuzioni dei contributi erogati, in base alla normativa previgente, a favore dei quotidiani delle minoranze linguistiche».*

---

**44.0.1**

VITA, FILIPPI Marco

**Respinto***Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:***«Art. 44-bis.**

1. Le risorse stanziare per la copertura delle spese di funzionamento, nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sono incrementate di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

*Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:***«Art. 82-bis.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---



**Art. 45.**

**45.1**

MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo 45.*

---

**Art. 46.****46.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Riduzione dei costi impropri della politica)*

1. Entro il 31 dicembre 2009 la spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo deve essere ridotta del 30 per cento su base annua rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario.

2. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "per l'elezione della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

3. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato" e il quinto periodo è soppresso.

4. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.

5. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le funzioni svolte dalle comunità montane, soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1, sono conferite alle province, ovvero, ove costituite, alle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, criteri, forme e modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.

6. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, le parole: "un terzo" sono sostituite dalle seguenti: "un quarto, arrotondato per difetto";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 5 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 10 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri».

6-bis. Il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è per ogni chilometro pari ad un quinto del costo di un litro di benzina. Tali rimborsi non possono complessivamente superare per ogni mese 100 euro per ogni consigliere comunale e 300 euro per ogni consigliere provinciale.

7. All'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque ricorrano, le parole: "15.000 abitanti" sono sostituite dalle parole "250.000 abitanti".

8. All'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza locale e quindi senza prevedere compensi aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite dagli stessi";

b) al comma 5, le parole: "consiglio d'amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi attribuiti ai consiglieri d'amministrazione non possono superare

l'importo delle indennità previste per gli assessori dell'ente di maggiori dimensioni appartenente al consorzio".

9. All'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 5, dopo le parole: "popolazione complessiva dell'ente", sono aggiunte le seguenti parole: "; dei consigli delle unioni di comuni fanno parte i consiglieri dei comuni partecipanti, secondo modalità da prevedere all'interno dello statuto, senza oneri aggiuntivi rispetto alle indennità già percepite".

10. All'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, le parole da: "ovvero" sino alla fine del periodo sono soppresse, e i commi 2 e 3 sono soppressi.

11. All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le medesime convenzioni sono invece obbligatorie per due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, limitatamente allo svolgimento delle funzioni e servizi di polizia municipale, protezione civile, territorio, sviluppo economico, servizi sociali, scuola e servizi scolastici, attività ricreative,";

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"3. Tale disposizione è obbligatoria nel caso in cui il servizio o l'opera coinvolga comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti"».

**Art. 47.****47.0.1**

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Inammissibile***Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:***«Art. 47-bis.***(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni)*

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata "Autorità". L'Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, o professori ordinari di materie giuspubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio al suo interno. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministrativo dipendenti di enti pubblici o privati, né rico-

pire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori molo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di molo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori molo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i tre quarti della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

7. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standards* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Al fine di promuovere la confrontabilità tra le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità stabilisce annualmente indicatori longitudinali, trasversali alle diverse amministrazioni pubbliche, o stabiliti per gruppi omogenei di esse, che devono essere adottati all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici. L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito internet dell'Autorità è

predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità si avvale dell'attività dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica, nonché del Sistema statistico nazionale.

12. Per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, l'Autorità si avvale altresì dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi), dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

13. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di monitoraggio e valutazione di cui alla presente legge, nonché di integrazione delle attività stesse nell'ambito del sistema assoggettato al controllo dell'Autorità.

#### **47.0.2**

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Principio della trasparenza delle pubbliche amministrazioni)*

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione.

2. Ai fini del comma 1 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione *on line*, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei ri-

sultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

3. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività.

4. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».

---

### 47.0.3

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

*(Programma per la trasparenza delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un programma per la trasparenza della durata almeno biennale, attraverso il quale sono definiti e resi pubblici gli obiettivi di trasparenza concernenti i servizi e gli interventi erogati, le relative modalità di accesso, la gestione del personale, la misurazione e pubblicazione dei costi di funzionamento, la fissazione degli obiettivi e il grado del loro conseguimento da parte di ciascuna struttura, il sistema di valutazione dei risultati attraverso l'utilizzo di indicatori quantificati, le modalità di interazione con la cittadinanza attraverso l'uso della rete *internet*.

2. Il programma per la trasparenza individua, inoltre, le risorse dedicate alla realizzazione del programma e i soggetti responsabili della sua realizzazione.

3. IL programma definisce, altresì, il calendario e le modalità di partecipazione al confronto annuale sul funzionamento e la valutazione delle pubbliche amministrazioni. Gli obiettivi del programma per la trasparenza vengono resi pubblici attraverso i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.».

---



**47.0.4**

ICHINO, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Trasparenza dei provvedimenti amministrativi)*

1. L'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

"21-bis. - (*Efficacia del provvedimento*). - 1. Il provvedimento autorizzatorio o concessorio, nonché quello che comporti spesa superiore a cinquemila euro, acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la pubblicazione sul sito *internet* dell'amministrazione. In calce al documento cartaceo originale recante il provvedimento, il responsabile del procedimento annota la data di pubblicazione sul sito *internet*. Con regolamento, adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere i tipi di provvedimento per i quali, in ragione della tutela del diritto alla riservatezza, l'efficacia non è subordinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione.

2. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci"».

---

**Art. 49.****49.1**

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente decreto, non si applicano al personale interessato dalle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 3, comma 96, della legge n. 244 del 2007».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**49.2**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI

**Inammissibile**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra la pubblica amministrazione e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta., ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 comma, 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001»;

b) *Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:* «In caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni».

**49.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, LI GOTTI, RUSSO

**Respinto***Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Difensore Civico nazionale)*

1. È istituito il Difensore civico nazionale, con sede in Roma.
2. Il Difensore Civico nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Il Difensore Civico nazionale è organo monocratico, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica su indicazione delle competenti commissioni parlamentari tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo della difesa civica per almeno cinque anni, diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio e siano proposte entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge da almeno dieci associazioni nazionali impegnate nella tutela dei diritti. Resta in carica per sette anni e non può essere riconfermato.
3. Il Difensore Civico nazionale tutela i cittadini nei confronti degli abusi e delle disfunzioni della Pubblica Amministrazione. A tal fine ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni con gli enti di diritto pubblico, e di ottenere da essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni.
4. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela dei cittadini, il Difensore Civico nazionale individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale o comportamenti commissivi ed omissivi della pubblica amministrazione, determinano abusi o disfunzioni e ne riferisce al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. Ove ne ravvisi l'opportunità, esprime indicazioni circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
5. Il Difensore Civico nazionale si avvale di un proprio Ufficio; delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nell'ambito dei principi previsti per le autorità indipendenti.
6. Il Difensore Civico nazionale provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale

scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Difensore Civico nazionale compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

7. Per le spese di funzionamento e gli emolumenti relativi alla istituzione del Difensore Civico nazionale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2009».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,29 per cento».*

---

#### **49.0.2**

FRANCO Vittoria, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Obbligo di valutazione del rispetto della parità di genere  
in sede di aggiudicazione delle gare di appalto)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici", è aggiunto in fine il seguente periodo: "1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire il rispetto della parità di genere, anche attraverso il riconoscimento di riserve di punteggio alle società che, nell'ambito degli statuti o dei codici etici adottati, prevedano l'adozione di piani triennali per il raggiungimento di un'equilibrata rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione, negli altri organi societari e nei ruoli dirigenziali"».

---

**Art. 51.****51.1**

MARITATI

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole da: «previa verifica» fino alla fine del comma con le seguenti: «dopo aver garantito la reale funzionalità dei servizi di comunicazione di documenti informatici degli uffici giudiziari, conferendo precedenza assoluta ai tribunali delle sedi del capoluogo di distretto e contestualmente a quelli in cui trovino già applicazione le disposizioni di cui al comma 1».*

---

**51.2**

MARITATI

**Respinto**

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ogni esercente la professione forense, nonché gli ordini professionali forensi, dovranno essere in possesso di autonomi punti di accesso certificati nella rete telematica. Entro lo stesso termine, gli ordini forensi dovranno trasmettere al Ministero della giustizia l'elenco degli iscritti con i relativi indirizzi di posta elettronica certificati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001. In caso di inosservanza di tale prescrizione, agli iscritti agli albi professionali forensi, non in regola con il punto di accesso certificato all'interno della rete telematica per la posta elettronica, tutte le notifiche atinenti alle procedure giudiziarie verranno effettuate mediante deposito dell'atto da notificare in cancelleria, ai sensi dell'articolo 170, comma terzo, del codice di procedura civile.*

*Tale sistema di notifica verrà effettuato fino al giorno in cui gli interessati avranno comuni al ministro della giustizia ed agli uffici giudiziari del distretto di appartenenza, il relativo in di posta elettronica certificato.».*

---

**51.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto***Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.**

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n.499 recante:

"Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".».

**51.0.2**

MARITATI

**Respinto***Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:***«Art. 51-bis.***(Sale server)*

1. Tutte le attrezzature informatiche del Ministero della giustizia predisposte per la realizzazione il funzionamento del processo telematico dovranno essere allocate in apposite sale, sotto il controllo e la gestione del Ministero e di relativi uffici giudiziari territoriali, su base distrettuale».

**Art. 53.**

**53.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

---

**Art. 54.****54.1**

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

**Respinto***Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**54.2**

PARDI

**Respinto***Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è così sostituito: "I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono deliberati dal Consiglio di Presidenza e trasmessi dal Presidente del Consiglio al Presidente della Repubblica, che li adotta con proprio decreto".

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica anche ai procedimenti in corso ed aventi il medesimo oggetto».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**54.3**

PARDI

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**54.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**54.5**

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CAROFIGLIO

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_



**Art. 55.****55.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**55.0.1**

GARRAFFA

**Respinto***Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Fondo vittime dell'usura e del racket)*

1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:***«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

**Art. 57.****57.1**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Previa intesa con le Regioni interessate, da raggiungersi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di navigazione SpA nelle società Caremar - Compagnia Regionale Marittima Spa, Saremmar Sardegna Regionale Marittima Spa, Toremar - Toscana Regionale Marittima Spa, Siremar - Sicilia Regionale Marittima, può essere trasferita a titolo gratuito, rispettivamente alle regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. L'intesa di cui al primo periodo deve contenere un articolato piano che garantisca alle Regioni interessate dal trasferimento nessun onere aggiuntivo a loro carico, inclusa l'assunzione di costi di gestione e di personale o anche di oneri patrimoniali relativi alle citate società di cabotaggio».*

*Conseguentemente: «all'articolo 60, comma 8», sostituire la parola: «100» con la seguente: «90», e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «290».*

---

**57.2**

FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI

**Inammissibile**

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono altresì trasferiti a titolo gratuito il complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzati dalle medesime società e viene garantita la continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente alle medesime regioni nonché a quelle indicate nel presente articolo che abbiano fatto richiesta viene corrisposto dallo Stato un contributo annuo per lo svolgimento dei servizi in misura pari a quello erogato nell'anno precedente a Tirrenia S.p.a per lo svolgimento dei medesimi collegamenti».*

---

**57.3**

FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ferma restando la salvaguardia del patrimonio professionale, occupazionale nonché delle valenze*

economiche che le società ricoprono nel sistema dei collegamenti marittimi regionali».

---

**Art. 58.****58.1**

ROSSI Nicola

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'organo di Governo individua» aggiungere le seguenti: «entro il 30 giugno 2009», e, dopo le parole: «ovvero di dismissione» aggiungere le parole: «In assenza di detta delibera l'intero complesso dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza sarà considerato non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali e suscettibile quindi di dismissione».*

---

**58.2**

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «funzioni istituzionali» aggiungere le seguenti: «e non destinati ad attività di rilevante interesse sociale e culturale».*

---

**58.3**

LANNUTTI, PARDI, RUSSO, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al comma 1, viene inviato per un parere motivato alla Soprintendenza per i beni architettonici competente, che si pronuncia entro 60 giorni. In caso di parere negativo relativamente a singoli beni immobili, questi devono considerarsi espunti dal suddetto Piano».*

---

**58.4**

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, MASCITELLI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**58.5**

PARDI, LANNUTTI, RUSSO, CARLINO, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ne determina» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni immobili di particolare valore artistico, architettonico e storico».*

---

**58.6**

RUSSO, MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «destinazione urbanistica» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità urbanistica e ambientale».*

*Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «e dell'integrità urbanistica e ambientale».*

---

**58.7**VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA**Inammissibile**

*Aggiungere il seguente comma:*

*«9-bis. I proventi derivanti dall'attività di valorizzazione di cui al presente articolo, ivi incluso dal collocamento delle quote dei fondi di cui al comma 8, nonché dalle dismissioni, possono essere utilizzati a copertura delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno».*

---

**Art. 59.**

**59.1**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 60.****60.1**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le parole: «escluso il Ministero della giustizia.»*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, elenco 1, sopprimere le voci relative al Ministero della giustizia.*

*all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;*

*al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;*

*al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;*

*al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».*

**60.2**

PINOTTI, DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «di ciascun Ministero,» aggiungere le seguenti: « fatta eccezione per il Ministero della Difesa,».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, all'elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero della Difesa» e gli importi relativi a ciascuna missione.*

*Conseguentemente all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**60.3**

VITA, FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 1, elenco n. 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la voce: «001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei Ministri» e i relativi importi.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 127,976 milioni di euro per l'anno 2009, di 159,118 milioni di euro per l'anno 2010 e di 262,385 milioni di euro per l'anno 2011».

**60.4**

INCOSTANTE

**Respinto**

*All'elenco n. 1, di cui al comma 1 sopprimere la Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza ovunque ricorra.*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con la seguente: «95 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con la seguente: «94 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».



**60.5**

INCOSTANTE

**Respinto**

*All'elenco n. 1, di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 13.512;  
2010: - 13.997;  
2011: - 24.770.

Ministero dell'Interno  
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 254.125;  
2010: - 270.408;  
2011: - 480.101.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 13.110;  
2010: - 15.749;  
2011: - 27.844.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Missione 007 Ordine pubblico e Sicurezza

2009: - 3.215;  
2010: - 3.886;  
2011: - 6.879.

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;*

*c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «94 per cento» ovunque ricorrano;*

*d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «95 per cento».*

**60.6**

FILIPPI Marco, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «013 Diritto alla mobilità».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370»;*

*b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**60.7**

MAGISTRELLI, FILIPPI Marco, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

**Respinto**

*Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze», sopprimere la missione: «015 Comunicazioni».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

**60.8**

VITA, FILIPPI Marco

**Respinto**

*Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», alla voce: «015 Comunicazioni» apportare le seguenti variazioni:*

2009: – 80.138;

2010: – 95.945;

2011: – 169.352.

*Conseguentemente dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare

un maggior gettito complessivo pari a 80,138 milioni di euro per l'anno 2009, di 95,945 milioni di euro per l'anno 2010 e di 169,352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

---

### 60.9

MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, LANNUTTI, RUSSO, PEDICA, CARLINO

#### Respinto

*Al comma 1, elenco n. 1, voce: «Ministero dello sviluppo economico, alla voce: «017 – Ricerca e innovazione sostituire le somme relative al/e riduzioni ivi indicate per l'anno 2009» con la seguente: «0» apportare le seguenti variazioni:*

*Conseguentemente al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

### 60.10

CASSON, GALPERTI, CHIURAZZI, MARITATI

#### Respinto

*Al comma 1, all'elenco n. 1, sopprimere la voce: «Ministero della Giustizia, Missione 006 Giustizia».*

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «330 milioni per l'anno 2009 e di 430 per milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «148.660.000 euro per l'anno 2009, 207.502.000 euro per l'anno 2010 e 44.416.000 per l'anno 2011».*

---

### 60.11

INCONSTANTE

#### Respinto

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 alla voce: «Ministero della Giustizia» sopprimere la Missione 006 Giustizia*

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;*

c) *al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».*

---

### 60.12

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CARLINO, PEDICA, PARDI

#### Respinto

*Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero della giustizia» alla Missione «006 - Giustizia» sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».*

*Conseguentemente all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 94 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».*

---

### 60.13

INCOSTANTE

#### Respinto

*All'elenco n. 1 di cui al comma 1 modificare gli importi come segue:*

Ministero della Giustizia Missione 006 Giustizia:

2009: - 174.890;

2010: - 212.530;

2011: - 375.505.

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento» con: «94 per cento» ovunque ricorrano;*

d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con: «95 per cento».*

**60.14**

MASCITELLI, PARDI, GIAMBRONE, PEDICA, BUGNANO, LANNUTTI, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca» alla Missione 023 – Istruzione università sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».*

---

**60.15**

PARDI, GIAMBRONE, MASCITELLI, BUGNANO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca» alla Missione 022 – Istruzione scolastica sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**60.16**

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

**Respinto**

*Al comma 1, Elenco 1, voce: «Ministero dell'interno», sopprimere la «Missione 007 Ordine pubblico e sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**60.17**

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, MASCITELLI, CAFORIO, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 1, elenco 1, voce: «Ministero dell'Interno» alla Missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza sostituire le somme relative alle riduzioni ivi indicate con «0».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3 sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».*

---

**60.18**

FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

**Respinto**

*Al comma 1, Elenco 1, sopprimere la rubrica «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», e i relativi importi.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «1.400» e la parola: «2.310» con la seguente: «1.370».*

*b) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**60.19**

DONAGGIO, FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

**Respinto**

*Al comma 1, Elenco 1, rubrica: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», sopprimere la missione 014 Infrastrutture pubbliche e logistica.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**60.20**

VITA, MARCUCCI

**Respinto**

*Al comma 1, elenco n. 1, sopprimere la rubrica: «Ministero per i beni e le attività culturali», e gli importi relativi a ciascuna missione.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**60.21**

MASCITELLI, LI GOTTI, BELISARIO, PEDICA, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, RUSSO, CARLINO, CAFORIO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «natura obbligatoria;» inserire le seguenti: «dei trasferimenti a favore della protezione civile».*

---

**60.22**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:*

«3. Fermo restando quanto previsto in materia di flessibilità con legge annuale di bilancio, in via sperimentale, fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque limitatamente al triennio 2009-2011, in sede di predisposizione del disegno di bilancio e del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stata di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, nel rispetto delle finalità stabilite dalle disposizioni legislative relative ai medesimi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

4. Ai fini della predisposizione del progetto di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, del disegno di legge di assestamento e degli altri provvedimenti adottabili al senso dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, i ministri interessati, entro la prima decade di settembre, di luglio

o di ottobre, a seconda che siano riferiti al disegno di legge di bilancio, al disegno di legge di assestamento o ai predetti provvedimenti, inviano, per il tramite degli uffici centrali del bilancio, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le proposte di rimodulazione tra i vari programmi, per i quali potranno essere effettuate proposte di revisione, in considerazione di quelli ritenuti prioritari nel rispetto di quanto stabilito al comma 3.

5. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative ed i relativi importi da utilizzare per ciascun programma. L'allegato è introdotto da una relazione che illustra sinteticamente le ragioni delle rimodulazioni proposte. Qualora si riveli necessario al fine di non compromettere la realizzazione dei programmi, le rimodulazioni proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono ricevere in ogni caso attuazione in via provvisoria decorsi trenta giorni dalla presentazione degli stessi al Parlamento. Nel corso dell'esame parlamentare, le rimodulazioni proposte nei disegni di legge e negli provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 possono essere oggetto di variazioni nei limiti di cui al comma 6.

6. Ciascun Ministro fornisce un quadro organico delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di propria competenza, indicando i responsabili del coordinamento di ciascun programma, i criteri per il miglioramento della economicità e dell'efficienza e per l'individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008».

---

### **60.1000/1**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, LEGNINI, CARLONI, LUMIA, MILANA, ROSSI  
Nicola

#### **Respinto**

*All'emendamento 60.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «al prossimo esercizio finanziario», con le parole: «all'esercizio finanziario 2009»*

*alla lettera b):*

*al punto 1), sostituire le parole: «di cui al comma 3», con le parole: «previste al comma 3, con riferimento al solo esercizio finanziario 2009», e tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziato dalle medesime leggi;*



*al punto 2), sostituire le parole: «il secondo periodo è soppresso», con le parole: «il secondo periodo è così modificato: "In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge di bilancio e di assestamento e degli altri provvedimenti di cui al citato articolo 17, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, in via provvisoria, con decreti dei ministri competenti di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Tali decreti acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione"»;*

*al punto 3), sostituire interamente con le parole: «il terzo periodo è soppresso», e conseguentemente sostituire tutti i periodi successivi al terzo.*

---

#### **60.1000 (v. testo 2)**

IL GOVERNO

*All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;*

*b) al comma 5:*

*1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;*

*2) il secondo periodo è soppresso;*

*3) nel terzo periodo, dopo le parole: «di cui al collina 3» sono inserite le seguenti: «, tali da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque in misura non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi.».*

---

#### **60.1000 (Testo 2)/1**

DI STEFANO, TANCREDI

**Ritirato**

*All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. Al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni" la frase: "ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa" è soppressa e sostituita*

dalla seguente: "che abbiano un presentato ricorso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore della presente legge".

*Consequentemente al comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni ed integrazioni» la frase: «che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007» è sostituita dalla seguente: «che si conclude nell'anno scolastico 2007/2008».*

---

### **60.1000 (Testo 2)/2**

DI STEFANO

#### **Ritirato**

*All'emendamento 60.1000 testo 2 dopo il comma 5 inserire il seguente:*

*«5-bis. Il comma 386 dell'articolo 1. - (Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati) è così sostituito:*

*"1. L'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 è estesa per l'annualità 2008 agli enti locali per i quali negli anni 2004, 2005 e 2006, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale non si applicano a questi enti le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».*

*Consequentemente diminuire tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino a compensazione degli oneri.*

---

### **60.1000 (Testo 2)**

IL GOVERNO

#### **Accolto**

*All'articolo 60, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;*

*b) al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;*

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziare dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro competente.»;*

3) *il terzo periodo è soppresso;*

4) *dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978».*

---

## 60.24

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

### Respinto

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In via sperimentale, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, le rimodulazioni di spesa di cui al comma 3 possono essere proposte, all'interno dei programmi, con il rispetto dei limiti indicati al comma 3, nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni. Eventuali anticipazioni delle rimodulazioni, sia per quanto riguarda quelle indicate al comma 3 che quelle di cui al presente comma, proposte con decreto dal ministro competente, acquistano efficacia solo dopo che le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno espresso parere vincolante entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di bilancio, con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi del citato articolo 17, si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.»

*e sopprimere il comma 5.*

---

**60.25**

MORANDO, LUSI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI

**Respinto***Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_**60.26**

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

**Respinto***Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_**60.27**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

**Respinto***Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio 2009-2011, possono essere rimodulate tra le unità previsionale di base le dotazioni finanziarie di ciascun programma di spesa, anche interessando unità previsionali relative a diverse categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario».

  
\_\_\_\_\_**60.28**

LUSI, GUSTAVINO, PINOTTI

**Respinto***Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato misure di copertura idonee e congrue ad assicurare comunque il rispetto dell'equilibrio economico nel settore sanitario previsto nel Piano stesso.»

  
\_\_\_\_\_

**60.29**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nei casi in cui una Regione o Provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea o finanziamenti dello Stato, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

*Conseguentemente:* all'articolo 60, comma 8, *sopprimere la parola:* «100» *con la seguente:* «300» *è sostituita dalla seguente:* «260».

**60.30**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, RUSSO, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 8, sostituire le parole:* «100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» *con le seguenti:* «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

*Conseguentemente all'articolo 77, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Per l'anno 2009, in attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, le partecipazioni dei comuni e delle province al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui, rispettivamente, all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono incrementate di una somma pari a 1.340 milioni di euro per i comuni ed a 310 milioni di euro per le province.

1-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma precedente, tali incrementi del gettito partecipato è ripartito fra i singoli comuni e le singole province secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere conto del gettito Irpef relativo alle persone fisiche residenti nei diversi territori comunali e provinciali e di finalità perequative. La ripartizione dell'incremento del gettito partecipato sarà comunque effettuata nel 2009 esclusivamente a favore dei comuni e delle province che hanno rispettato nel 2007 il patto di stabilità interno.

*all'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento;*

*all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali;*

*all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4», sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;*

*all'articolo 82, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **60.31**

PEDICA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. il comma 1 dell'articolo 34, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito con il seguente:*

*"1. Alle Vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle Vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti, si applicano le disposizioni e i benefici previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206"».*

*Conseguentemente al Comma 60 comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

### **60.32**

PEDICA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011».*

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno de-*

gli anni 2010 e 2011 con le seguenti: di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

---

### 60.33

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, RUSSO, PARDI, CAFORIO, PEDICA, CARLINO

#### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco con gli appartenenti ai corpi di polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217/2005 da effettuarsi entro il 30 giugno 2009 sono stanziati 30 milioni di euro.

4-ter. Per esigenze connesse al soccorso pubblico, alla difesa civile ed al miglioramento dell'opera di contrasto degli incendi boschivi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a tale fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 30 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 55 milioni di euro per l'anno 2009, 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

### 60.34

PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, LI GOTTI, CARLINO

#### Respinto

*Al comma 6, sopprimere la lettera a), inoltre, al comma 6-bis, sostituire le parole: «lettere a) e b)», con le seguenti: «lettera b)».*

*Conseguentemente, all'articolo 60, comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «di 96 milioni di euro per l'anno 2009, 296 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

---

**60.35**

MASCITELLI, ASTORE, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 8, sostituire le parole: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».*

*Conseguentemente all'articolo 79, sostituire i commi 1 e 1-bis, con i seguenti:*

«1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 104.845 milioni di euro per l'anno 2010 e in 107.165 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale Bambino Gesù. Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni successivi, il finanziamento del Servizio nazionale cui concorre lo Stato è riprogrammato sulla base di una intesa fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e definito secondo criteri che tengano conto delle Regioni maggiormente virtuose rispetto alla capacità di controllo della relativa spesa sanitaria, nonché di finalità perequative».

*All'articolo 81, comma 21, sostituire le parole: «con l'aliquota del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23 per cento»;*

*all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali»;*

*all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare, ed ai commi 2 e 4,» sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;*

*all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*



**60.36**

PEDICA, MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 95 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: »nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».*

---

**60.37**

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**60.38**

DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,26 per cento».*

---

**Art. 61.****61.1**

FONTANA, BARBOLINI, FIORONI

**Respinto***Sopprimere il comma 8.**Conseguentemente, dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:***«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

**61.2**ADAMO, VITALI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA**Respinto***Sopprimere il comma 10.**Conseguentemente:**all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;**all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».***61.3**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GHEDINI, BLAZINA, FONTANA, BUBBICO, BARBOLINI

**Respinto***Sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

**61.4**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

**61.5**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Al comma 17 sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Una quota del fondo, non inferiore al 15 per cento, è destinata ad assicurare la dotazione di una idonea strumentazione, anche di avanzata tecnologia, alle strutture territoriali delle forze dell'ordine nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia al fine di svilupparne l'attività investigativa».*

**61.6**

MARINO Ignazio, MERCATALI, LEGNINI, CHITI, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

**Respinto**

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma

1, del presente decreto, è incrementato di 834 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011.».

*Conseguentemente,*

*al comma 19, sopprimere l'ultimo periodo;  
sopprimere il comma 21.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### **61.7**

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Al comma 22 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali risorse sono destinate prioritariamente a garantire la copertura dei posti in pianta organica delle strutture territoriali delle forze dell'ordine, in particolare nelle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Puglia».*

---

### **61.8**

OLIVA, PISTORIO

#### **Respinto**

*Al comma 22 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco si attinge alle graduatorie attualmente esistenti, rispettando la loro scadenza e l'anzianità dei bandi di uscita, fino all'intero completo esaurimento.».*

---

### **61.9**

LUMIA

#### **Respinto**

*Al comma 23, sopprimere le parole: «Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».*

---

**61.10**

LUMIA

**Respinto**

*Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:*

«Comma 23-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

23-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 23-bis. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.».

**61.11**

LUMIA

**Respinto**

*Al comma 24, dopo le parole: «per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia,» aggiungere le seguenti: «, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche, alla diffusione della cultura della legalità, all'implemento del Fondo vittime di mafia, alla ristrutturazione e all'avvio di investimenti produttivi e sociali.»*

**61.12**

LI GOTTI, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, BUGNANO, BELISARIO, ASTORE

**Respinto***Sopprimere il comma 25.***61.13**

INCOSTANTE

**Respinto***Sopprimere il comma 25.***61.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

**Respinto***Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:***«Art. 61-bis.***(Disciplina di riduzione delle collaborazioni)*

1. il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

2. Le amministrazioni pubbliche sono, altresì, tenute ad allegare ai conti consuntivi annuali l'elenco nominativo delle consulenze e degli incarichi professionali conferiti nel corso dell'esercizio al quale i suddetti conti consuntivi si riferiscono, con la specificazione dei relativi compensi.

3. Gli elenchi dei consulenti e dei titolari di incarichi professionali possono essere consultati, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, con le forme e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Gli amministratori che non adempiono alle disposizioni dei commi 1 e 2 sono puniti con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica.

---

**Art. 62.****62.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, CARLINO, PEDICA, PARDI

**Respinto***Sostituire l'articolo 62, con il seguente:***«Art. 62.**

"Art. 62. - *(Limiti all'utilizzo di strumenti derivati nonché a garanzia della massima trasparenza dei medesimi contratti sottoscritti da parte degli enti locali).* - 1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale delle società e della borsa, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che i soggetti di cui al comma 1 possono stipulare e stabilisce i criteri e le condizioni per la conclusione delle relative operazioni, stabilendo comunque il divieto di sottoscrivere contratti su strumenti finanziari derivati ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

3. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 381, premettere le seguenti parole: "Fermo restando quanto stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 736 della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

b) il comma 383, è sostituito dai seguenti:

"383. Le proposte di contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, devono essere accompagnati da un prospetto informativo che illustri, in dettaglio, tutte le caratteristiche dello strumento, i rischi che i sottoscrittori si assumono con la sottoscrizione in relazione alle evoluzioni dei parametri finanziari e dei titoli eventualmente posti a garanzia di tali contratti. il prospetto informativo indica altresì il costo di transazione del contratto derivato inteso come differenza tra il valore del contratto calcolato utilizzando una curva di tassi di interessi medi denaro/lettera e il valore applicato dalla controparte all'ente. Tale costo va indicato



sia in termini di punti base per anno che in valore attuale espresso in percentuale del nozionale dell'operazione.

*383-bis.* La regione o l'ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

*383-ter.* Ai fini del comma 383, la Consob, sentite le associazioni degli intermediari bancari, l'associazione dei consulenti finanziari indipendenti, l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nonché le associazioni dei consumatori iscritte al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), in attesa che si costituisca l'albo previsto per legge, provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare le istruzioni obbligatorie per la redazione del prospetto informativo da rendere all'ente locale da parte dell'intermediario finanziario che propone la sottoscrizione dello strumento finanziario.

*382-quater.* Ferme restando le vigenti disposizioni in materia, al fine di concorrere a garantire la trasparenza e la sostenibilità degli oneri di servizio del debito degli enti territoriali nel medio e lungo periodo, il ricorso da parte degli stessi a strumenti finanziari derivati per la gestione del debito, nei limiti di quanto stabilito al comma 381, deve essere preceduto da una valutazione della competente Direzione generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze circa i profili di rischio del contratto da stipulare. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma».

4. All'articolo 42, comma 2, lettera *h*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, aggiungere in fine, le seguenti parole: «nonché, autorizzazione a stipulare, nei casi consentiti dalla legislazione vigente, contratti su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed a ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi;»

## 62.2

LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO, PARDI

### Respinto

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Alle regioni alle province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari con rim-

borso del capitale in un'unica soluzione a scadenza nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contatti che prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi. Per le passività a tasso variabile si dovranno rimborsare quote di capitale costante e per l'indebitamento a tasso fisso quote costanti di capitale ed interessi.

2. In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento di contratti aventi per oggetto operazioni in strumenti derivati da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti locali deve essere preceduto da invio di almeno tre concorrenti in contemporanea, nel rispetto di principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. I soggetti sollecitati in gara dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

2-bis. Alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli altri enti locali sono consentite le operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito solamente ove i flussi con esse ricevute dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sotto stante passività e non implicino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori di singoli flussi di pagamento. È dunque fatto espresso divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di effettuare operazioni in strumenti derivati che prevedano un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni.

2-ter. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti locali che fanno ricorso a strumenti finanziari di tipo derivato hanno l'obbligo di prevedere contrattualmente al momento dell'affidamento di contratti aventi ad oggetto operazioni in strumenti derivati, un impegno della controparte a fornire loro – con cadenza per lo meno mensile e comunque al momento della sottoscrizione – una riduzione del prezzo unitario del derivato, o *mark to market*, inteso come il valore effettivo al quale la controparte è disposta, nelle condizioni di mercato al momento della valutazione, a chiudere l'operazione».

---

**Art. 63.****63.1**

MARCENARO, CABRAS, FOLLINI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, RUTELLI, TONINI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

---

**63.2**

NEGRI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «il Ministro della difesa, entro 15 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull'impiego e la ripartizione di tali fondi».

---

**63.3**

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di fronteggiare e superare le situazioni di emergenza idrica più urgenti registrate nel corso dell'anno 2008 nella regione Basilicata è stanziata la somma di 6,5 milioni di euro per l'anno 2008.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2008».

---

**63.4**

PERTOLDI, ANTEZZA, DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011».

**63.5**

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 200 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

**63.6**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 4 dopo le parole: «è definita la destinazione del contributo» aggiungere le seguenti: «, in particolare sono stabiliti gli interventi da avviare o completare, individuando prioritariamente quelli indifferibili da realizzare nel Mezzogiorno».*

**63.7**

LUSI, MARINI, LEGNINI, BARBOLINI, GIARETTA, MILANA, D'UBALDO, LEDDI, CARLONI, MORANDO, MUSI, MASCITELLI, MERCATALI, ROSSI Nicola

**Respinto**

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 36 milioni di euro per il 2008 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

4-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 4-bis, valutati in 36 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66 milioni di euro per ciascun anno 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

*Valori in migliaia di euro*

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	3.000	6.000	
Ministero degli affari esteri	10.000	10.000	25.000
Ministero dell'interno	20.000	20.000	10.000
Ministero della salute	2.000		25.000
Ministero dei trasporti	1.000		
Ministero delle politiche sociali		30.000	6.000
TOTALE	36.000	66.000	66.000

**63.8**

PISTORIO, OLIVA

**Inammissibile**

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 apportare le seguenti modifiche:

a) all'allegato di cui al comma 1, elenco 1, alla voce: "Legge n. 244 del 2007" sopprimere le seguenti riduzioni di autorizzazioni di

spesa: "articolo 2, commi 41 e 42, articolo 2, comma 135, articolo 2, commi 234 e 235, articolo 2, comma 299, articolo 2, commi 550 e 551";

b) sopprimere il comma 6;

c) al comma 9, lettera b), sopprimere il numero 14.

All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante riduzione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2008, 2009 e 2010 per il Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, come determinate dalla tabella F della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, per l'anno 2008 di 1.400,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.015 milioni di euro per l'anno 2009 e di 255 milioni di euro per l'anno 2010.».

---

### 63.9

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

#### Respinto

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, svolti nella provincia autonoma di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza della provincia. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità all'ordinamento finanziario della provincia autonoma e nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente, e in particolare ai sensi dell'articolo 1, comma, 904 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

### 63.10

DE TONI, LANNUTTI, MASCITELLI

#### Respinto

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 8-duodecies, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2008, n. 101, è abrogato».

---

**63.11**

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, RUSCONI, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

**Respinto**

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «delle università» inserire le seguenti: «, esclusivamente per il limite del 20 per cento della spesa di personale cessato l'anno precedente».*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) all'articolo 82:*
  - al comma 1, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
  - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
  - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
  - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
  - al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**63.12**

CERUTI, FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le università che rispettano il vincolo stabilito dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera il solo limite del 20 per cento sulla spesa di personale cessato l'anno precedente».*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) all'articolo 82:*
  - al comma 1, capoverso »d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
  - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

### 63.13

MUSI

#### Respinto

*Al comma 8, sostituire le parole: «900 milioni» con le seguenti: «825 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'art.2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (Inail) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli"».

---

### 63.14

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

#### Respinto

*Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:*

«9-ter. Il fondo per lo sport di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 564, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 20 milioni di euro, per il 2009 di 35 milioni di euro e per il 2010 di 40 milioni di euro.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2008, 35 milioni di euro per l'anno 2009 e 40 milioni di euro per l'anno 2010».

---



**63.15**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

**Respinto**

*Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:*

«9-ter. Il fondo eventi sportivi, di cui all'articolo 2, comma 566, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato per il 2008 di 10 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «490 milioni».*

**63.16**

PETERLINI, PINZGER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:*

«9-ter. Al Comune di Egna, provincia di Bolzano, è concesso un contributo di 450 mila euro per l'acquisto di terreni per la realizzazione del »Palazzetto del Ghiaccio«, quale sede di eventi sportivi.

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 9-ter, pari a 450 mila euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**63.17**

AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «con l'esclusione del personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare».*

*Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: «e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «, di 2.736 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.728 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».*

---

**63.18**

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

**Respinto**

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

*«14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

*Conseguentemente all'articolo 63, al comma 10, sostituire le parole: "e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009" con le seguenti: ", di 2.733 milioni di euro per l'anno 2009, di 2.700 milioni di euro per l'anno 2010, di 2.608 milioni di euro per l'anno 2011 e di 2740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».*

---

**63.19**

CASSON, PEGORER, FILIPPI Marco

**Respinto**

*Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:*

*«13-quater. Il Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato dell'importo di 20 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».*

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.292».*

---

**63.20**

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

*(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2009, la detrazione di cui al comma 6 compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati».

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competente aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.325» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.295».*

**63.21**

CASSON, DELLA SETA, PEGORER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, inserire il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

*(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il co-finanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

*Conseguentemente, al comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.290» e la parola: «2.310 » con la seguente: «2.260».*

**63.22**

FILIPPI Marco, MERCATALI, BARBOLINI, DELLA SETA, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI

**Respinto**

*Al comma 12, sostituire le parole da: «di 113 milioni di euro» fino a: «e di 110 milioni di euro» con le seguenti: «di 263 milioni di euro per*

l'anno 2008, di 280 milioni di euro per l'anno 2009 e di 410 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

### 63.23

BRUNO, DELLA SETA, MOLINARI, SOLIANI, MAZZUCONI, DE LUCA

#### Respinto

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Per le attività di difesa del suolo, della pianificazione di bacino e per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le risorse di cui all'articolo I, comma 321, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate di 150 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso «5-bis» sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento»;

c) al comma 3 sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «95 per cento» ovunque ricorrano;

d) al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «96 per cento».

### 63.24

LUSI, LEGNINI

#### Respinto

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee».

13-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 14-bis, valutati in 12 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

*Valori in migliaia di euro*

	2008	2009	2010
Ministero della giustizia	5.000		
Ministero dell'interno	7.000	6.000	7.000
Ministero della salute		6.000	6.000
TOTALE	12.000	12.000	12.000

### 63.25

FIORONI, AGOSTINI, DI GIROLAMO, SBARBATI, MORRI, MAGISTRELLI, DELLA MONICA, AMATI, TONINI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dal sisma del 1997, le medesime regioni sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di euro 80 milioni dall'anno 2009, di euro 80 milioni dall'anno 2010 e 80 milioni dall'anno 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».*

### 63.26

PISTORIO, OLIVA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 convertito con modificazioni

dalla legge 4 luglio 2006 n. 248 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**63.27**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dopo il comma 13, inserire il comma 14, con il seguente testo:*

«14. il Fondo per la non auto sufficienza di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296 del 2006 è incrementato per l'anno 2009 di 100 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2009 mediante la riduzione lineare, fmo alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**63.28**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:*

«13-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 244 del 2007, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 63, comma 13-*bis*, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fmanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

---

**63.29**

LUMIA

**Respinto**

*Dopo il comma 13-ter, aggiungere il seguente:*

«13-*quater*. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

«Art. 82-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

---

**63.0.1**

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-*bis*.**

1. All'articolo 1, comma 240 della legge le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009"».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

---



**63.0.2**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2008, un assegno pari a 2.000 euro.

2. Per la concessione dell'assegno di cui al comma 1 il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2008, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993.

3. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

**Art. 63-bis.****63-bis.0.1**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**Art. 63-bis.1.**

1. Al fine di contrastare le condizioni di particolare disagio derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti, per i percettori di redditi di lavoro e di pensione la cui imposta netta dovuta per l'anno precedente risulti pari a zero, è istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei pensionati. La dotazione del fondo è determinata in 1,5 miliardi di euro per l'anno 2009 e in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi di pensione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 38.1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di pensione di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 50.000 annui comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82:

al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

c) all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

---

**63-bis.0.2**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1, rubrica: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244" *sopprimere la voce: articolo 2, comma 70*".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

---

**63-bis.0.3**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, la lettera b) è *soppressa*».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

**63-bis.0.4**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**Art. 63-ter.**

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera b), sopprimere il numero 1)».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

**63-bis.0.5**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, alla lettera b), sopprimere il numero 3)».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

**63-bis.0.6**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.1**

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».

**63-bis.0.7**

GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.1**

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-octies*) inserire la seguente:

"*i-octies*.1) le spese documentate sostenute per il soggiorno estivo dei componenti del nucleo familiare negli alberghi situati nel territorio italiano, per un importo complessivamente non superiore a 250 euro annui per ciascun componente del nucleo"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

**63-bis.0.8**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.1.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)*

1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**63-bis.0.9**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 dopo le parole: "ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni" aggiungere le seguenti: "e dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75"».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».*

---

**63-bis.0.10**

MICHELONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-ter.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, si applicano anche per gli anni successivi all'anno 2009.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

---

**63-bis.0.11**

BAIO

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 63-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.1**

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l-quater*) inserire la seguente:

*"l-quinquies*) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi"».

---



**Art. 64.****64.1**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**64.2**

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, PARDI

**Inammissibile**

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

*Conseguentemente: al comma 3 sostituire le parole: «Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e della valorizzazione sia del personale docente sia di quello amministrativo tecnico ed ausiliario»;*

*al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attuazione del piano di cui al comma 3» aggiungere le seguenti: «e mantenendo la dotazione organica del personale docente determinata per l'anno scolastico 2007/2008»;*

*al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:*

*«f-quater) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».*

**64.3**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente al comma 6, la parola: «;456» è sostituita dalla seguente: «118», la parola: «1.650» è sostituita dalla seguente: 471», la parola: «2.538» è sostituita dalla seguente: 823», la parola «3.188» è sostituita dalla seguente: «1.058».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**64.4**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di una piena valorizzazione professionale del personale docente».*

**64.5**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei».*

**64.6**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «standard europei» inserire le seguenti: «nonche delle aree interne investite da processi di spopolamento ovvero abitate da minoranze linguistiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482,».*

---

**64.7**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «escludendo in ogni caso dal rapporto gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti che operano in sedi particolari come piccoli comuni o zone di montagna».*

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, di 200 milioni per l'anno 2010 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.*

---

**64.8**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono esclusi dalle precedenti disposizioni, i Comuni con un numero di abitanti inferiore a tremila».*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

---

**64.9**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Previa intesa con la Regione Sicilia, che ha la titolarità della responsabilità della razionalizzazione della rete scolastica regionale, si definisce un piano organico di interventi per la qualificazione dei servizi scolastici, per una piena valorizzazione professionale del personale docente e per stabilire le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, al fine di mantenere il sistema scolastico siciliano adeguato agli *standard* nazionali».

**64.10**

GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, RUSCONI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole: «3 e 4».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*

*b) all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*

*c) all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso: «d-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**64.11**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «previo parere» aggiungere la seguente: «obbligatorio».*

---

**64.12**

RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) revisione e razionalizzazione delle classi di concorso, in relazione ai contenuti dei titoli di studio universitari di cui al decreto n. 270 del 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dei conseguenti decreti applicativi, al fine di garantire effettiva competenza dei docenti e maggiore efficacia nel loro impiego.».*

---

**64.13**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «per una maggiore flessibilità nell'impegno dei docenti».*

---

**64.14**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in relazione all'impostazione dei percorsi di formazione iniziale».*

---

**64.15**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI,  
MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Sopprimere la lettera b).*

---

**64.16**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI,  
MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle norme stabilite dal decreto legislativo 59/2004 della legge n. 53 del 2003 e del decreto-legge n. 147 del 2007».*

---

**64.17**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI,  
MAGISTRELLI, ARMATO

**Respinto**

*Al comma 4, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto della necessità di attivare un sistema integrato di educazione per tutto l'arco della vita, cui ci richiama l'Europa, e che trova nei percorsi d'istruzione per gli adulti un punto di forza».*

---

**64.18**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 4, sopprimere la lettera f-bis).*

---

**64.19**

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

**Respinto**

*Sopprimere la lettera f-bis).*

---

**64.20**

GIAMBRONE, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, CARLINO

**Respinto**

*Al comma 4, dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:*

«*f-quater*) definizione di uno specifico piano per il contenimento dell'abbandono scolastico».

*Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

«*4-quater*. il personale di cui al comma 1, risultato eventualmente in esubero rispetto all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente è utilizzato ai fini di cui alla lettera *f-quater*) del comma 4.».

---

**64.21**

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis*. Per le scuole d'insegnamento slovena istituite in base agli accordi internazionali con le leggi 19 luglio 1961, n. 1012 e 22 dicembre 1973, n. 932, le disposizioni di cui al presente comma sono attuate nel rispetto della legge 23 febbraio, 2001, n. 38».

---

**64.22**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4-bis.*

---

**64.23**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «a condizione che sia certificata da appositi atti regionali la garanzia che in tali percorsi di istruzione e formazione professionale siano comunque acquisiti da parte degli studenti i livelli di saperi e di competenze di cui al predetto regolamento del Ministro della pubblica istruzione».

---

**64.24**

VITA, RUSCONI

**Respinto**

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:*

«4-ter. In coerenza con la stretta correlazione tra gli obiettivi di valorizzazione degli istituti normativi ed economici dei dirigenti scolastici ed il processo di attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di reazzare l'allineamento retributivo dei dirigenti scolastici alla dirigenza pubblica di seconda fascia, sono stanziati in ragione d'anno 223.000.000,00 di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

**64.25**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 4-ter*

**64.26**

VITA

**Respinto**

*Sostituire il comma 4-ter con il seguente:*

«4-ter. Il numero di posti disponibili presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario attivate presso le Università, come determinato dal decreto Ministero dell'università e della ricerca scientifica 7 maggio 2008, viene modificato secondo il seguente criterio: per ognuna delle Classi di abilitazioni previste, il numero di posti viene ridotto al 50% qualora nelle corrispondenti graduatorie permanenti, di cui alla legge n. 124/1999, della Regione in cui ha sede l'Ateneo sia presente, alla data di entrata in vigore della presente legge, un numero di insegnanti superiore rispetto al numero di insegnanti che dalle graduatorie stesse sono stati assunti a tempo indeterminato nel corso dell'ultimo triennio. Resta ferma la validità del titolo di specializzazione al solo fine abilitante, quale titolo necessario per la partecipazione alle future procedure concorsuali di reclutamento, e non al fine di un ingresso nelle graduatorie».



*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. - Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

#### **64.27**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

«4-quater. La provincia autonoma di Bolzano disciplina l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il diritto dovere di istruzione e formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, adottando soluzioni coerenti con la normativa statale e con i propri ordinamenti vigenti, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nonché, attraverso l'istituzione di un quinto anno integrativo, alla preparazione all'esame di Stato».

#### **64.28**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

#### **Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 63, sopprimere il comma 8;*
- b) *all'articolo 81, comma 16, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5»;*
- c) *all'articolo 82:*
  - al comma 1, capoverso »5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
  - al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*
  - al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*
  - al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**64.29**

GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Inammissibile**

*Al comma 9, sostituire le parole: «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento,» con le seguenti: «Le economie di spesa di cui la comma 6 sono destinate alla formazione dei docenti in servizio, all'implementazione del sistema di valutazione della scuola e».*

---

**64.30**

FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI, SOLIANI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, BLAZINA

**Respinto**

*Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

«9-bis. Agli insegnanti che abbiano partecipato alle abilitazioni per strumento musicale (da AA77 ad AN77) indette con O.M. del 6 agosto 1999, svoltesi il 15 giugno 2000 e che, superate le prove, abbiano conseguito l'abilitazione con riserva, per carenza nel requisito del servizio prestato, la medesima riserva viene sciolta positivamente, a decorrere dalle operazioni di nomina riguardanti le graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-09, qualora ricorra la seguente circostanza:

*a) il requisito di servizio di 360 giorni non era oggettivamente conseguibile in quanto per la disciplina in questione non erano stati attivati sino a quella data specifici corsi di insegnamento».*

---

**64.31**

FRANCO Vittoria, RUSCONI, GARAVAGLIA Mariapia, CERUTI, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. In deroga alla previsione di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel

primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nell'ultimo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333».

---

**Art. 65.****65.1**

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**65.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, sopprimere le parole: «del 7 per cento per l'anno 2009».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sopprimere le parole: «per la parte eccedente il 7 per cento»,*

*all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiunge il seguente:*

*«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 52 milioni di euro per l'anno 2009».*

**65.0.1**

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2008.».

---

**Art. 66.****66.1**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 3, dopo le parole: «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» inserire le seguenti: «ad esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».*

*Conseguentemente all'articolo 60, comma 8, le parole: «100 milioni» sono sostituite con le altre: «80 milioni».*

---

**66.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 50 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia».*

*Conseguentemente:*

*al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 70 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;*

*al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite è elevato al 90 per cento per il personale militare e delle Forze di polizia»;*

*all'articolo 84, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte in maniera lineare fino ad un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 50 milioni di euro per l'anno 2010, 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni a decorrere dall'anno 2012».*

---

**66.3**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure*

concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 66, comma 6, pari 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 20 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

#### 66.4

MAZZUCONI, DELLA SETA, BRUNO, MOLINARI, SOLIANI, DE LUCA

#### Respinto

*Alla fine del comma 6 aggiungere il seguente periodo:* «È fatta salva per i nuovi Enti Parco nazionali la cui dotazione organica è stata approvata per la prima volta nel 2008 la possibilità di procedere direttamente alla copertura dei posti previsti secondo la programmazione triennale approvata per gli anni 2008, 2009 e 2010. Alla copertura si provvede sugli esistenti stanziamenti di bilancio del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole:* «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,26 per cento».

---

#### 66.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### Respinto

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le assunzioni di cui ai commi 3, 7 e 9 devono prevedere prioritariamente il completo assorbimento di tutto il personale volontario di truppa, nonché degli ufficiali di complemento e in ferma prefissata, proveniente dalla professionalizzazione delle Forze Armate».

---

**66.6**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA Mariapia, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, ZAVOLI, SOLIANI, BLAZINA, ADAMO, LEGNINI

**Respinto**

*Al comma 14, dopo le parole: «enti di ricerca» aggiungere le seguenti: «e le università».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**66.7**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

**Respinto**

*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

*«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*



**66.8**

CHIURAZZI

**Respinto**

*Dopo il comma 14 aggiungere, in fine, il seguente:*

«14-bis. All'articolo 3, comma 90, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "anteriormente alla data del 28 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007"».

*Conseguentemente: all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**66.9**

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

**Respinto**

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

«14-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

---

**66.10**

DELLA SETA, PINOTTI

**Respinto**

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**66.11**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**Art. 67.****67.6**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

**67.1**

MUSI

**Respinto**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Le risorse determinate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79 e successive modificazioni, per un importo pari a 20 milioni di euro sono destinate al fondo di assistenza per i finanziari di cui alla legge 20 ottobre 1960 n. 1265».

**Respinto**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e alle Agenzie fiscali».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 1 e comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**67.2**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Tenuto conto che le funzioni del personale delle Forze Armate e dei Corpidi polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 195 sono caratterizzate da una specificità d'impiego non riscontrabile in altri settori della pubblica amministrazione e per evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori del comparto, è istituito un Fondo presso il Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione, con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono essere annualmente rideterminate d'intesa con le rappresentanze del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con: «0,25 per cento».

---

### 67.3

DEL VECCHIO, SERRA, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SIRCANA

#### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, con esclusione di quanto disposto con l'articolo 4, comma 11, del decreto-legge n. 8 del 2008.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

### 67.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai fondi di efficienza e per il finanziamento della contrattazione collettiva del personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 67, comma 6-bis, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

---

### **67.5**

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

#### **Respinto**

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

---

**Art. 68.****68.1**

SERRA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

«Art. 82-bis. - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

**68.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla Tabella A della legge 24 dicembre 2007, n. 296 (legge finanziaria per il 2008), voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2008: - 1.000;

2009: - 2.000;

2010: - 2.000.

**68.3**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Inammissibile**

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, dopo il comma 6 dell'articolo 68 è inserito il seguente:*

«6-bis. Dopo l'articolo 144-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 144-ter. - (*Alto Commissario per la lotta alla contraffazione*) -  
1. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

2. All'Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni:

a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;

c) iniziativa d'ufficio e per segnalazione per lo svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale;

d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare le violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;

f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;

g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, l'Alto Commissario opera sentite le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione; opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale.

4. L'Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

5. L'Alto Commissario dura in carica cinque anni a partire dall'inizio dell'esercizio delle funzioni.

6. L'Alto Commissario è collocato obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalla propria amministrazione o organo di auto governo, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti e ad eventuali quote.

7. Il compenso dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non può in ogni caso essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di 15 unità, di cui al massimo 2 dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse, anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

9. L'Alto Commissario provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

10. L'Alto Commissario definisce, con proprio regolamento, l'organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

11. L'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall'Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia, su proposta delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni rappresentative di marchi e brevetti registrati. L'incarico è gratuito e dura cinque anni"».

---



**Art. 69.****69.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2009, di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**69.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto***Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 1 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, le parole: "Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo", sono soppresse.

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

**Art. 70.****70.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.**Consequentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

**70.2**

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

**Respinto***Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».**Consequentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:***«Art. 82-bis.**

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

**Art. 71.****71.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

**71.2**

SBARBATI, MUSI, GARAVAGLIA Mariapia, CARLONI, SERAFINI, AMATI, MAGISTRELLI, ARMATO

**Inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**71.3**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 71. – 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

---

**71.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del personale militare e delle Forze di Polizia».*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla*

*tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

---

**71.5**

SIRCANA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «ogni altro trattamento accessorio.» inserire le seguenti: «Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed militare nonché per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la decurtazione giornaliera non può superare il valore medio di quella applicata all'insieme dei pubblici dipendenti».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**71.6**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le Forze di Polizia la riduzione del trattamento economico previsto dal presente comma incide esclusivamente sull'indennità di presenza».*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

---

**71.7**

ANTEZZA, GASBARRI, CHIURAZZI, BUBBICO

**Respinto**

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «al comparto sicurezza e difesa» aggiungere le seguenti: «e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 82 inserire il seguente:*

*«Art. 82-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui*

all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».

---

**71.8**

GASBARRI, SIRCANA, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA

**Respinto**

*Al comma 1-bis sopprimere le seguenti parole: «per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative».*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».*

---

**71.9**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.*

---

**71.10**

GRANAIOLA, NEROZZI, ADAMO, PASSONI, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MARINO Mauro, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi».*

---

**71.11**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20» con le seguenti: «dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 19».*

---

**71.12**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Respinto**

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuite».*

---

**71.13**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Inammissibile**

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze» aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio.».*

---

**71.14**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Inammissibile**

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Fanno eccezione le assenze», aggiungere le seguenti: «per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio.».*

**71.15**

MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**71.16**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, DELLA  
MONICA

**Respinto**

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Sono fatte salve diverse determinazioni statuite da contratti o accordi collettivi».

---

**Art. 72.****72.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA  
**Inammissibile**

*Sopprimere l'articolo.*

---

**72.2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA  
**Inammissibile**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 72. - 1. Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di esonero dal servizio del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

---

**72.3**

GRANAIOLO, NEROZZI, ADAMO, BASSOLI, BIONDELLI, BUBBICO, CECCANTI, DE LUCA, DEL VECCHIO, FIORONI, FONTANA, MARINO MAURO, PERDUCA, PORETTI, SANGALLI, SERRA, VITA, VITALI

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «anzianità massima contributiva di 40 anni» aggiungere le seguenti: «a prescindere dall'età del lavoratore».*

---

**72.4**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

**Inammissibile**

*Dopo l'ultima frase del comma 6 inserire la seguente: «Le nuove assunzioni disposte ai sensi della presente norma dal Ministero della giustizia sono consentite in aggiunta a quelle già consentite in tale anno e comunque entro il limite complessivo delle dotazioni organiche».*

---



**72.5**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*Conseguentemente ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.*

---

**72.6**

MASCITELLI, DI NARDO, CARLINO, LANNUTTI

**Inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**72.7**

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFILIO

**Inammissibile**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**72.8**

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, DEL VECCHIO, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA

**Respinto**

*Al comma 11, primo capoverso, dopo le parole: «del personale dipendente,» inserire le seguenti: «ovvero di 40 anni di servizio effettivamente prestato del personale dei comparti sicurezza e difesa,».*

*Conseguentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».*

---

**72.9**

ANDRIA

**Respinto**

*Al comma 11, alle parole: «40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 8».*

---

**72.10**

DI NARDO, MASCITELLI, CARLINO, LANNUTTI, PEDICA

**Inammissibile**

*Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente» aggiungere le seguenti: «che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.».*

---

**72.11**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e al personale militare e delle Forze dell'Ordine.» ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno.*

---

**72.12**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «sentiti i Ministri dell'interno e della difesa» aggiungere le seguenti: «e le organizzazioni sindacali di polizia e gli organi di rappresentanza militare».*

---

**72.13**

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

**Respinto**

*Al comma 11, dopo le parole: «comparti sicurezza, difesa» aggiungere la seguente: «, interno».*

---

**72.14**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo la risoluzione del rapporto di lavoro prioritariamente per il personale con maggiore anzianità anagrafica».*

---

**72.15**

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

**Inammissibile**

*Al comma 11, all'ultimo periodo, dopo le parole: «magistrati», aggiungere le seguenti: «, prefetti».*

---

**72.16**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale militare collocato in quiescenza ai sensi del presente comma è equiparato a tutti gli effetti al personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come sostituito dall'articolo 12-bis della legge 17 agosto 2005, n. 168 e successive modificazioni».*

---

**72.17**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*«11-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" ag-*

giungere, in fine: «o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza».

*Consequentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 72, comma 11-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

## 72.18

PINOTTI, GASBARRI, AMATI, PEGORER, DEL VECCHIO, NEGRI, SCANU, SERRA, SIRCANA

### Respinto

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, le norme relative al comma 11 del presente articolo trovano applicazione esclusivamente a domanda dell'interessato e riconoscendo gli istituti previsti per il pensionamento per limiti di età».

*Consequentemente, all'articolo 82 al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».*

---

## 72.0.1

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

### Respinto

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:*

#### «Art. 72-bis.

*(Regolamentazione della corresponsione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle Amministrazioni pubbliche del Trentino Alto Adige/Südtirol e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)*

1. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo

2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comune denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1 gennaio 2008.

2. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

3. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 4. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2007, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

4. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2007 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

5. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2008 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al 31 dicembre 2007, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

**72.0.2**

PEDICA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:*

**«Art. 72-bis.**

*(Riscatto della durata dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici)*

1. Qualora il conseguimento della laurea si sia protratto oltre il corso legale di studi, sono ammessi a riscatto anche gli anni di fuori corso, purché il periodo, anche discontinuo, complessivamente riscattato non superi il numero degli anni di corso legale di laurea.

2. Per i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 13 della legge n. 335 del 1995 l'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo. Per il calcolo dell'onere di riscatto si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

3. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335 del 1995 l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato.

4. La facoltà di riscatto di cui al precedente comma 3 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5. Gli oneri da riscatto di cui ai precedenti commi possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi 4 e 5 sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».*

**Art. 73.****73.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Il Governo provvede all'adozione di nuove, eventuali disposizioni di natura legislativa o regolamentare in materia di disciplina del *part-time* del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datati di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

**73.2**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI, DELLA MONICA

**Respinto***Sopprimere il comma 1.***73.3**

CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, PARDI

**Respinto***Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le modifiche, di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni qualora facciano parte del loro nucleo familiare un minore di anni 5, un portatore di handicap od un anziano non autosufficiente. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione definisce con proprio decreto le modalità dell'esenzione di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

**73.4**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 9, della legge 8 marzo 2000, n. 53, al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, dietro richiesta delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a dodici anni di età ovvero fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione. Tale reversibilità del rapporto, costituisce solo una prerogativa del lavoratore alla quale il datore di lavoro non può opporre diniego"».

---



**Art. 74.****74.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In relazione ai compiti istituzionali in materia di soccorso pubblico e di sicurezza della collettività, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis. dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

**74.2**

MUSI

**Inammissibile**

*Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo:* «È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

La norma è finalizzata al ripristino delle procedure concorsuali autorizzate dall'articolo 1, comma 346 della legge finanziaria 2008 per l'assunzione degli idonei da parte dell'Agenzia delle Dogane.

**74.3**

LUSI, LEGNINI, MARITATI, CASSON, GALPERTI, CAROFIGLIO

**Respinto**

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al Ministero della giustizia».

*Conseguentemente. all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con il seguente: «2.320» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.290».*

---

#### **74.4**

D'AMBROSIO, D'ALIA, LI GOTTI, SERRA, DE SENA, DELLA MONICA, LUMIA, CECCANTI, INCOSTANTE, MARITATI, CAROFIGLIO

#### **Respinto**

*Al comma 6-bis dopo le parole: «del comparto sicurezza», aggiungere le seguenti: «e quelle dipendenti dall'Autorità nazionale di pubblica sicurezza,».*

*Conseguentemente: all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,28 per cento».*

---

#### **74.5**

DELLA SETA, PINOTTI

#### **Inammissibile**

*Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:*

«6-ter. Restano ferme per gli Enti Parco le disposizioni di cui ai commi 337 e 338 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

#### **74.6**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«6-ter. Il presente articolo non si applica agli enti e alle istituzioni di ricerca finanziati con il fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, purché la spesa complessiva relativa al personale sia mantenuta entro il limite dell'80 per cento del trasferimento dal fondo ordinario sommato al 50 per cento delle altre entrate correnti diverse dal fondo ordinario, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-ter dell'articolo 74 si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determi-

nate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2009, di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

---

**74.0.1**

BUBBICO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:*

**«Art. 74-bis.**

*(Adempimenti connessi al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia di distretti idrografici)*

1. Nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui al titolo primo della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, adottano tutti gli atti e i provvedimenti di competenza« delle suddette Autorità di bacino distrettuali previsti nel suddetto decreto legislativo».

---

**Art. 76.****76.1**

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dal computo le spese di personale finanziate con le risorse dell'unione Europea, il Fondo per le aree sottoutilizzate e, limitatamente dalle autonomie regionali e locali, con altri fondi statali».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

**76.2**

LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

**Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**76.3**

MERCATALI, BARBOLINI

**Respinto**

*Al comma 4, premettere le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2009».*

---

**76.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Al comma 4 secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; sono fatte salve le procedure concorsuali avviate alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le cui relative assunzioni si concludano entro il 31 dicembre 2008».*

---

**76.5**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6 dopo le parole: «con correlati obiettivi differenziati di risarmio» aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».*

---

**76.6**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 6, alinea, dopo parole: «con correlati obiettivi differenziati di risparmio aggiungere le seguenti: «e di riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa».*

---

**76.7**

LEGNINI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,  
MARINO MAURO, PROCACCI, SANNA, BARBOLINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6-bis.*

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire le parole: «2.340» con le seguenti: «2.310» e le parole: «2.310» con le seguenti: «2.280».*

---

**76.8**

MARCUCCI

**Respinto**

*Sostituire il comma 6-bis, con il seguente:*

*«6-bis. A decorrere dall'anno 2009, le risorse del fondo ordinario e del fondo consolidato di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a) e b),*

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, decurtate dell'importo di cui al comma 16 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, sono assegnate annualmente alle regioni, in proporzione alle risorse già spettanti alle comunità montane presenti sul territorio regionale alla data del 1° gennaio 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,25 per cento».*

---

## **76.9**

BASTICO, LEGNINI, VITALI, BARBOLINI

### **Respinto**

*Al comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 63, comma 10, sostituire la parola: «2.340» con la seguente: «2.310» e la parola: «2.310» con la seguente: «2.280».*

---

**Art. 77.**

**77.0.1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro,  
PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

1. Nei saldi finanziari non vanno considerate le spese in conto capitale relative alle opere da realizzare in attuazione dei programmi previsti dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive deliberazioni CIPE.».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento», con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**Art. 77-bis.****77-bis.1**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Inammissibile**

*Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «2010 e 2011».*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**77-bis.2**

GHEDINI, VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE,  
MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «dell'anno 2007» con le seguenti: «del triennio 2005-2007».*

**77-bis.3**

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Qualora l'obiettivo programmatico annuale assegnato al settore locale sia raggiunto e migliorato di un determinato ammontare, anche la somma corrispondente al miglioramento realizzato è assegnata, per l'anno successivo, alle province e ai comuni virtuosi che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, a fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dei saldi assegnato».*



**77-bis.4**

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro,  
PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il saldo 2007, ai soli fini di cui al comma 3, può essere ridotto di un importo pari alle risorse derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, o da dismissioni del patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e alla riduzione del debito».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**77-bis.5**

BASTICO, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro,  
PROCACCI, SANNA, VITALI

**Respinto**

*Al comma 20, primo periodo dopo le parole: «sono ridotti» aggiungere le parole: «, per un importo pari alla differenza, se negativa, tra il saldo programmatico e il saldo reale e comunque per un importo non superiore» e sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) impegnare spese correnti in misura non superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità».

---

**77-bis.6**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro,  
PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Al comma 21, dopo le parole: «articolo 76» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2009 per gli enti inadempienti nell'anno 2008».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,27 per cento».*

---

**77-bis.7**

INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro,  
PROCACCI, SANNA, VITALI

**Inammissibile**

*Al comma 23, premettere le parole: «A decorrere dall'anno 2008» e  
sopprimere le parole: «di cui al comma 24.» fino alla fine del comma.*

---

**77-bis.8**

BASTICO, VITALI, ADAMO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Sopprimere il comma 25.*

---

**77-bis.9**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Al comma 32, dopo le parole: «Ai fini» aggiungere le seguenti: «di  
garantire la restituzione integrale delle risorse corrispondenti al mancato  
gettito relativo all'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale e».*

---

**77-bis.10**

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO  
Mauro, PROCACCI, SANNA

**Respinto**

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:*

*«32-bis. Il Ministero dell'economia, con apposito decreto, d'intesa  
con la conferenza unificata, fissa il livello programmato di pressione fi-  
scale per ogni livello di governo, anche diversificandone la dinamica in  
ragione dello stato del prelievo fiscale di ogni singolo ente».*

---

**Art. 77-ter.****77-ter.1**

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

**Inammissibile***Sopprimere i commi 6, 7 e 8.***77-ter.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

**Respinto***I commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:*

«6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle Finanze una proposta di intesa; per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario; in caso di ritardata comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna regione. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro ten-

denziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le norme di attuazione eventualmente proposte dalla Regione Siciliana e dalla Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito pro capite e devono garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario di ciascuna regione.

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

*Conseguentemente, al comma 9, terzo periodo del presente articolo, alle parole: «Per le regioni a statuto speciale», sono anteposte le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6».*

### **77-ter.3**

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

### **Respinto**

*Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:*

«6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome concorrono al perseguimento dei complessivi obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 in misura proporzionale alla dimensione della rispettiva finanza di ciascuna regione e provincia autonoma rispetto alla corrispondente dimensione della finanza regionale complessiva, sulla base di specifica intesa da definire da ciascuna di esse entro il 31 dicembre 2008 con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine ciascuna Regione a Statuto speciale e Provincia autonoma presenta, entro il 30 novembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze una proposta di intesa;

per tali fini il Ministero, entro il 30 settembre 2008 e sentite le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, trasmette alle medesime i dati finanziari occorrenti per la quantificazione del concorso all'obiettivo di finanza pubblica spettante a ciascuna. In caso di mancata presentazione della proposta entro il termine si applicano le disposizioni previste per le regioni a statuto ordinario. In caso di ritardata, comunicazione ministeriale dei dati predetti, i termini per la presentazione della proposta e per la definizione dell'intesa sono differiti in misura pari al ritardo stesso. Le intese riguardanti la Regione Siciliana e la Regione Sardegna sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative: realtà regionali e ai livelli di reddito *pro capite*. Le intese riguardanti tutte le Regioni a statuto speciale e le Province autonome devono prevedere espressamente:

a) l'obiettivo da perseguire per ciascun anno, relativo al livello complessivo delle spese nonché dei relativi pagamenti, ovvero, ai saldi finanziari; a tale fine le sperimentazioni di cui al comma 385 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concluse entro il 30 settembre 2008;

b) le misure necessarie per il raggiungimento di quanto previsto dalla lettera a); tali misure possono essere costituite da una o più delle seguenti azioni: risparmi da conseguire nei bilanci rispetto al quadro tendenziale di spesa, trasferimento o delega di ulteriori funzioni statali aventi effetto di risparmio sul bilancio dello Stato, assunzione a carico del bilancio della Regione a statuto Speciale o Provincia Autonoma di spese di competenza dello Stato anche relative al finanziamento di enti ed organismi ad ordinamento statale operanti sul rispettivo territorio, ovvero altre misure idonee. Ove necessario in relazione alle caratteristiche dei contenuti della proposta, anche per le finalità di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'attuazione delle predette misure saranno adottate le relative norme di attuazione statutaria secondo le modalità previste dallo Statuto di ciascuna Regione a Statuto Speciale o Provincia Autonoma. In tal caso la proposta prevista da questo comma deve contenere anche il progetto di norme di attuazione statutaria nonché gli effetti finanziari previsti nel periodo di riferimento ai fini del raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Le predette misure previste per la Regione Siciliana e la Regione Sardegna, da adottare mediante norme di attuazione, sono definite in rapporto alla situazione economica delle relative realtà regionali e ai rispettivi livelli di reddito *pro capite*.

7. Per gli enti locali del rispettivo territorio, alle finalità correlate al patto di stabilità interno provvedono le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste, in materia di patto di stabilità interno, per gli altri enti locali».

*Al comma 9, terzo periodo, premettere le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6,».*

---

**77-ter.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Nei casi in cui una regione o provincia autonoma non consegua l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'unione europea o finanziamenti dello stato non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto.».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 30 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

---

**77-ter.5**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro, PROCACCI, SANNA, VITALI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**77-ter.6**

LEGNINI

**Ritirato**

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46 è inserito il seguente:

"46. L'anticipazione di cui al comma 46 è riconosciuta altresì alla regione Abruzzo nel limite di un ammontare non superiore a 300 milioni di euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, la parola: «0,30», è sostituita dalla seguente: «0,20».*

---

**77-ter.7**

PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA, VITALI, MERCATALI

**Respinto**

*Dopo il comma 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

«20-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali e con le norme di attuazione».

**77-ter.0.1**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:*

**«Art. 77-ter.1.**

*(Erogazione del contributo di solidarietà a favore della Regione Sicilia)*

1. Nelle more della redazione del piano economico, di cui al secondo periodo del comma 833 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo di solidarietà relativo all'anno 2008, di cui al primo periodo, del medesimo comma, è comunque erogato alla Regione Siciliana entro e non oltre il 30 novembre 2008».

**77-ter.0.2**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 77-ter., aggiungere il seguente:*

**«Art. 77-ter.1.**

1. In attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2010 e 2011 mediante la riduzione lineare, fino alla con-

correnza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---



**Art. 77-quater.****77-quater.1**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Al comma 7 aggiungere in fine, le parole: «con esclusione delle somme costituenti entrata della Regione siciliana a nonna degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a nonna dell'articolo 38 di detto Statuto».*

---

**77-quater.2**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Alla fine del comma 7, dopo le parole: «province autonome», aggiungere le seguenti: «con esclusione delle somme costituenti entrata della regione siciliana a norma degli articoli 36 e 37 dello statuto della regione stessa e del decreto del presidente della repubblica n. 1074 del 1965, e quelle alla medesima dovute e versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto».*

---

**Art. 78.****78.1**

MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**78.2**

D'UBALDO, MILANA

**Respinto***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 78. – La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria».

---

**78.3**

MASCITELLI, LANNUTTI

**Respinto***Sopprimere il comma 8.*  

---

**78.0.1**

D'ALIA, CINTOLA, CUFFARO

**Inammissibile***Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:***«Art. 78-bis.***(Comuni di Palermo e Catania)*

1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequilibrio dei rispettivi bilanci nonchè a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150.000 migliaia di euro ciascuno.

2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, sono autorizzati due limiti di impegno ventennali di 7.500 migliaia di euro.

3. I comuni di Palermo e Catania, per le finalità del presente articolo, sono autorizzati ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei limiti di impegno previsti al comma precedente».

---

**78.0.2**

OLIVA, PISTORIO

**Respinto**

*Dolo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

*(Comuni di Palermo e Catania)*

1. Ai comuni di Palermo e Catania, al fine di consentire un riequilibrio dei rispettivi bilanci nonché a titolo di sostegno allo sviluppo, è concesso un contributo straordinario pari a 150 milioni di euro ciascuno.

2. Per far fronte agli oneri previsti al comma 1, è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo di 300 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro nel 2008, si provvede mediante la riduzione lineare fino alla concorrenza dell'onere, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

---

**78.0.3**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:*

**«Art. 78-bis.**

*(Liberalizzazione della vendita del tabacco)*

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sulle attività e i servizi di natura industriale e commerciale strumentali rispetto alle attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successivamente attribuite all'Ente tabacchi italiani dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, sono abolite per la parte riguardante la vendita di tabacchi al consumatore finale. I soggetti titolari di concessione per tale vendita possono continuare l'atti-

vità dandone comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio.

2. La vendita di tabacchi lavorati al consumatore finale è attività liberamente esercitata sulla base di vigenti e future licenze, autorizzazioni, nulla-osta o dichiarazioni di inizio attività in materia di vendita di beni, nonché di somministrazione di bevande e/o cibi e di offerta di alloggio ai sensi della legge n. 135 del 29 marzo 2001. L'attività di vendita di tabacchi è preventivamente comunicata all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio».

*Consequentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

#### **78.0.4**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 78-bis**

*(Articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana)*

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2010-2011 è quantificato in 100 milioni di euro per ciascun anno. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra Pil regionale e Pil nazionale.

*Consequentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 78-bis si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010 e ad un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2011.

---

**Art. 79.****79.1**

BASSOLI, BOSONE, MARINO Ignazio, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

**Respinto**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «103.945 milioni» e: «106.265» con le seguenti: «900.000» e: «1.000.000».*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso: «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**79.2**

BASSOLI, BOSONE, MARINO Ignazio, LEGNINI, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

**Respinto**

*Sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso: 5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: 88 per cento;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**79.3**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

**Respinto**

*Dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:*

«1-*quater*. Il comma 832 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è così sostituito:

"832. Nelle more della definizione delle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

**79.4**

BOSONE

**Respinto**

*Al comma 1-quinquies, lettera d), numero 3, sostituire il capoverso 2-*quater* con il seguente:*

«2-*quater*. Le regioni stipulano accordi con gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, definiti secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288».

*Conseguentemente, sopprimere il capoverso: «2-*quinquies*».*

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso: «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**79.5**

PISTORIO, OLIVA

**Respinto**

*Dopo il comma 1-septies, aggiungere il seguente:*

«1-*octies*. L'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Nelle more della definizione delle norme

di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta, a decorrere dal 2008, la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; la suddetta percentuale viene retrocessa alla Regione simmetricamente all'incremento della misura del concorso alla spesa sanitaria della stessa, di cui al comma 830, rispetto a quella prevista dall'articolo 1, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 o nella maggiore misura che sarà determinata con le norme di attuazione dello Statuto che prevedono il completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana"».

*Conseguentemente all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

---

**79.6**

MARINO Ignazio, BASSOLI, LEGNINI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**79.7**

ASTORE, MASCITELLI, LANNUTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 80.****80.0.1**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

1. Gli introiti della componente tariffaria A3 sul prezzo dell'energia elettrica destinati all'incentivazione delle fonti assimilate alle rinnovabili che usufruiscono del regime di convenzione ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992 sono destinati esclusivamente all'istituzione di tariffe agevolate a favore dei soli clienti economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, con particolare riferimento ai pensionati a basso reddito e alle famiglie con figli. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro, salute e politiche sociali, sono definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1117 e 1118 sono sostituiti dal seguente:

"1117. I finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva, 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Ogni forma di finanziamento e di incentivo pubblico alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, come definite dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 1992, è soppressa"».



**80.0.2**

GARRAFFA, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

1. Dopo il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto il seguente:

«780-bis. Le procedure previste dal precedente comma 780 per la quantificazione della riduzione dei premi INAIL devono essere definite entro il termine dell'autoregolazione dei premi dell'anno di riferimento. In mancanza e a titolo di acconto, alle imprese iscritte alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, viene riconosciuta una riduzione in misura pari al 7 per cento dei premi complessivamente dovuti all'INAIL.».

*Conseguentemente, all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1, Capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;*
- b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento»;*
- c) *al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento», ovunque ricorrano;*
- d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».*

**80.0.3**

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:*

**«Art. 80-bis.**

*(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, fermo restando l'obbligo di equilibrio finanziario della gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, al momento dell'approva-

zione del bilancio consuntivo di ciascun anno, viene accertato l'andamento della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL. A tale riguardo, in presenza di un avanzo di gestione superiore a 300 milioni di euro è prevista la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un importo pari al cinquanta per cento delle risorse a disposizione.

2. Alla riduzione dei premi di cui al comma 1 si provvederà con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

3. La riduzione dei premi di cui al comma 2 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:

a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi agli Ispettorati del lavoro;

b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio.

4. Fermo restando la previsione di cui al comma 1, al fine di realizzare specifici percorsi di formazione, informazione e promozione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane, saranno stanziati, con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne definirà anche le modalità di utilizzo, risorse per un ammontare massimo pari al 5 per cento dell'avanzo della gestione artigiani presso l'INAIL, a favore degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

5. Per consentire la realizzazione delle attività di cui al comma 4 e conseguire un efficace coordinamento, i singoli enti bilaterali o, in alternativa, gli enti bilaterali regionali, dovranno stipulare apposite convenzioni con le competenti articolazioni territoriali INAIL. Le convenzioni in oggetto dovranno contenere un programma dettagliato in relazione alle azioni che si intendono intraprendere. In particolare, gli enti bilaterali sono tenuti ad informare, attraverso tempi e modalità individuati nella convenzione, le sedi INAIL competenti circa l'andamento e i risultati dell'attività implementata».

*Conseguentemente all'articolo 82, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento»;*

- b) *al comma 2, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento»;*
  - c) *al comma 3, sostituire le parole: «96 per cento», con le seguenti: «94 per cento ovunque ricorrano»;*
  - d) *al comma 4, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «95 per cento».*
-

**Art. 81.****81.1**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

**Respinto**

*All'articolo 83-bis apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 23, dopo le parole: «a interventi» inserire le seguenti: «finalizzati ad agevolare la crescita dimensionale delle imprese di autotrasporto», e sostituire le parole: «in materia di riduzione dei» con le seguenti: «ed a ridurre i».

b) dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. È riconosciuto un credito di imposta, usufruibile fino a dieci anni, nei limiti delle risorse di cui al comma seguente, per il triennio 2009-2011, alle imprese di autotrasporto in caso di loro fusione o acquisizione di automezzi ad altre imprese del settore, qualora le imprese confluenti o l'impresa acquisitrice abbiano un parco di automezzi inferiore alle 10 unità. il credito d'imposta di cui al presente comma è pari al 50 per cento del valore di mercato degli automezzi acquisiti oppure al 50 per cento del valore di mercato della società tra quelle confluenti con un minor numero di automezzi di proprietà.

24-ter. Al fondo di cui al comma 1 viene assegnata una somma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011 per le finalità di cui al comma precedente.

24-quater. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2-bis è comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

*Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali» con le seguenti: «6,5 punti percentuali».*

**81.2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Al comma 16, primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti», con le parole: «5,61 punti»;*

*alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione» sostituire le parole: «c) produzione o commercializzazione di energia elet-*

trica» con le seguenti: «c) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui ai precedenti punti a) e b) del presente comma.

Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'Agenzia delle Entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, numero 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione;

d) produzione o commercializzazione di energia elettrica».

### 81.3

OLIVA

#### Respinto

*Al comma 16 primo capoverso sostituire le parole: «5,5 punti» con le parole: «5,61 punti»;*

*alla lettera b) sopprimere le parole: «o commercializzazione».*

### 81.4

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

#### Respinto

*Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:*

«16-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "articolo 6" del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a: euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese; euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra

200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative"».

16-ter. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo le parola: «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».

---

### 81.5

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

#### Respinto

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le accise sui prodotti petroliferi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, al momento dell'immissione al consumo nel territorio della regione siciliana, sono ridotte nella misura del 25 per cento da applicare sugli importi vigenti».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

### 81.6

MASCITELLI, LANNUTTI

#### Respinto

*Dopo il comma 24, inserire i seguenti:*

«24-bis. Salvo quanto previsto dai commi 23 e 24, l'aliquota delle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, al fine della loro unificazione, è fissata al 20 per cento dal 10 gennaio 2009.

24-ter. Le persone fisiche detentrici di buoni del Tesoro di qualunque tipo possono dichiarare, con le modalità indicate con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, i titoli in loro possesso al 31 dicembre 2008 ai soli fini della presente norma, ed escludendo ogni altra conseguenza o possibilità. Ai possessori di tali buoni del Tesoro viene riconosciuto, contestualmente alla scadenza prevista per il prelievo tributario, un credito d'imposta pari al 7,5 per cento dei redditi di cui al comma precedente.

*24-quater.* Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei due commi precedenti confluiscono in un apposito Fondo dello stato di previsione delle entrate e vanno integralmente a finanziare incrementi delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, determina gli incrementi annuali delle detrazioni per spese per produzione del reddito dei lavoratori dipendenti valevoli per il periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre precedente. Gli incrementi di cui al presente comma si applicano ai soggetti il cui imponibile Irpef, per il periodo d'imposta anteriore a quello in vigore alla data del 31 dicembre già citata, sia inferiore a 50 mila euro.

*24-quinquies.* Il Fondo di cui al comma precedente è altresì alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 27 del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, dell'articolo 81 del presente decreto;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2, commi 25 e 26».

*Conseguentemente, sopprimere i commi da 29 a 38.*

---

## 81.7

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

### Respinto

*Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

*29-bis.* All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: «2.840,51 euro» è sostituita dalla seguente: «6.000 euro».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

---

**81.8**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:*

29-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia»

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

**81.9**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:*

«30-bis. Il Fondo per le Non Autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

*Conseguentemente all'articolo 84, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 81, comma 31-bis si provvede mediante riordino lineare agli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 300 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010».



**81.10**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:*

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.*

**81.11**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto**

*Al comma 34, sostituire le parole da: «può avvalersi fino alla fine del comma,» con le seguenti: «si avvale dei Comuni;».*

*Conseguentemente sopprimere i commi 35 e 36;*

*dopo il comma 38 aggiungere il seguente:*

«38-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui ai commi da 29 a 31 sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di servizi socio-assistenziali. Entro il 30 settembre di ogni anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione delle medesime risorse tra i Comuni del territorio regionale, sulla base della percentuale di cittadini meno abbienti sul totale della popolazione e, in particolare, della percentuale di cittadini con un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, tenuto conto della presenza, nel nucleo familiare, di figli fiscalmente a carico, di persone ultrasessantacinquenni, di malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento.

38-ter. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2009, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni».

---

### 81.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

#### **Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«38-quater. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è tenuto ad aggiornare gli attuali limiti prestazionali, dimensionali e ponderali dei veicoli di cui all'articolo 196, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495».

---

**Art. 82.****82.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

*(Incentivazione della contrattazione di secondo livello)*

1. I commi 67 e 68 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sostituiti dai seguenti:

"67. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è concesso, in relazione alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate da datori di lavoro privati, uno sgravio contributivo della retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. I contratti aziendali e territoriali di cui al precedente periodo devono essere depositati presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

68. Lo sgravio di cui al comma 67 si applica nei limiti del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita ed è pari al 25 per cento per la quota a carico del datore di lavoro ed all'intera quota a carico del lavoratore".

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «92 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «94 per cento»;*

*al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

**82.2**

RANUCCI

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per le aziende che investono in beni strumentali e creano nuovi posti di lavoro, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili nella misura massima del 20 per cento del totale in ciascun periodo d'imposta a partire dal 31 dicembre 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**82.3**

RANUCCI

**Respinto**

*Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:*

«28-quinquies-1. In via transitoria nel periodo 2009-2011, l'aliquota IVA sui servizi alberghieri è ridotta dal 10 per cento al 5 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 82:*

*al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

*al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».*

**82.4**

LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, CARLINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma».

**82.5**

FOSSON, PINZGER, PETERLINI, GIAI, THALER AUSSERHOFER

**Respinto**

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione o provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore della regione Valle d'Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**82.6**

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

**Respinto**

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».*

*Conseguentemente:*

*al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «1 per cento»  
con le seguenti: «2 per cento»;  
sopprimere il comma 21.*

---

## **82.7**

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, CARLINO

### **Respinto**

*Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le  
seguenti: «0,29 per cento».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 21, aggiungere  
infine le seguenti parole: «Sui proventi derivanti dalla partecipazione a  
fondi immobiliari che investano oltre il 60 per cento in patrimoni costituiti  
da alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato ai sensi articolo  
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, seguita ad applicarsi  
l'aliquota nella misura dei 12,5 per cento».*

---

## **82.8**

LEGNINI

### **Respinto**

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

*«31-bis. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 99 del  
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed  
integrazioni, è consentito ai veicoli muniti di foglio di via di trasportare  
altri veicoli, o loro parti, destinati anch'essi all'esportazione o a parteci-  
pare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o fiere autorizzate  
di veicoli nuovi ed usati».*

*Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, lettera a), sostituire le  
parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,29 per cento».*

---

## **82.9**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

### **Respinto**

*Al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) nella tariffa, parte II, è inserito il seguente articolo 2-ter:*

«2-ter. Affitto di fondi rustici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

---

## 82.10

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

### Respinto

*Al comma 18, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 17 è dovuta» inserire le seguenti: «ad esclusione degli enti pubblici».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: «enti pubblici ed», ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.*

---

## 82.11

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, GIAI

### Respinto

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è aggiunta la seguente lettera:

"h) redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di *stock options*".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva di cui al comma precedente, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

**82.12**

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

**Respinto**

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

«27-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica agli interessi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

27-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008».

**82.13**

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

**Respinto**

*Al comma 28, sostituire le parole: «per la quota del 55 per cento» con le seguenti: «per la quota del 40 per cento».*

*Conseguentemente, dopo il comma 28 inserire il seguente:*

«28-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

**82.14 (v. testo 2)**

LUMIA

*Il comma 29-bis è soppresso.*



*Conseguentemente, dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

---

**82.14 (testo 2)**

LUMIA

**Accolto**

*Il comma 29-bis è soppresso.*

---

**82.1000**

IL RELATORE

**Accolto**

*Sopprimere il comma 29-bis.*

---

**82.15**

STRADIOTTO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 29-bis.*

---

**82.16**

D'UBALDO, MILANA

**Accolto**

*Sopprimere il comma 29-bis.*

---

**82.17**

D'ALIA, CUFFARO

**Accolto**

*Sopprimere il comma 29-bis.*

---

**82.18 (v. testo 2)**

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

*Sopprimere il comma 29-bis.*

*Conseguentemente, dopo il comma 29 inserire il seguente:*

«29-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

---

**82.18 (testo 2)**

GHEDINI, MERCATALI, BARBOLINI, BERTUZZI, BLAZINA, PIGNEDOLI, ROILO, VITALI

**Accolto**

*Sopprimere il comma 29-bis.*

---

**82.19**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«29-ter. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

### **82.0.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

«1. All'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire le lettere da a) a e), con le seguenti:

- a) fino a 7.500 euro, 0 per cento;
- b) oltre a 7.500 euro fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- c) oltre a 15.000 euro fino a 28.000 euro, 27 per cento;
- d) oltre a 28.000 euro fino a 55.000 euro, 38 per cento;
- e) oltre a 55.000 euro fino a 75.000 euro, 41 per cento;
- f) oltre a 75.000 euro, 43 per cento.

2. A decorrere dal 1° settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

### **82.0.2**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

1. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

2. A decorrere dal 1° settembre 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 9 per cento».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 6 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

---

### **82.0.3**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

1. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, sono aumentate del 20 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

---

### **82.0.4**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n.266 si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008».

*Conseguentemente, alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2009 e 2010.*

---

**Art. 83.****83.1**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 102, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

**83.2**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Inammissibile***Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono inserite le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti:

"2)-bis ai veicoli e alle autovetture strumentali all'esercizio dell'impresa;

2)-ter per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;". *Conseguentemente sopprimere la lettera b-bis);*

b) al comma 1, lettera b), le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 84, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 83, comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, si fa fronte con le risorse di-

sponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

### 83.3

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

#### Respinto

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

10-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

---

### 83.4

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

#### Respinto

*Sopprimere il comma 12.*

---

### 83.5

BARBOLINI, MERCATALI, LEGNINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

#### Respinto

*Sopprimere il comma 25.*

---

**83.6**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 28-quinquies aggiungere il seguente:*

«28-quinquies-1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**83.7**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:*

«28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i) dopo la parola: "all'acquisto" sono inserite le seguenti: "o alla costruzione"».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

**83.8**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto***Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:*

«28-quinquies-1. All'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 1, lettera i), alla fine del

primo periodo sono inserite le seguenti parole: "La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi"».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

---

### **83.9**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA

#### **Respinto**

*Dopo il comma 28-quinquies, aggiungere il seguente:*

«28-*sexies*. Le deduzioni previste dall'articolo 1, comma 266, lettera a), numero 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche ed integrazioni, sono incrementate di 3.000 euro».

*Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 223 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.*

---

### **83.0.1**

LEGNINI

#### **Inammissibile**

*Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

1. Al comma 3, dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sostituire le parole: "immatricolati prima del 10 gennaio 1997" con le seguenti: "immatricolati prima del 1° gennaio 1999"».

---



**Art. 83-bis.****83-bis.1**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

**Respinto**

*Al comma 17, dopo la parola: «mercato», inserire le seguenti: «con decorrenza 1° gennaio 2009».*

---

**83-bis.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 83-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 83-ter.**

*(Modifica alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto un nuovo numero 128):

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di fabbricati, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata a costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) della Tabella A II, ovvero ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e classificati o classificabili tra le categorie da A12 ad A17 ovvero ad unità immobiliari destinate ad attività agrituristiche».

*Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.*

---

**Art. 84.**

**84.0.1**

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Norma di salvaguardia)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**84.0.2**

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, GIAI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:*

**«Art. 84-bis.**

*(Norma di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione».

---

**PROPOSTA DI COORDINAMENTO N. 1****Accolta**

1. All'articolo 6-bis, comma 3, lettera b), n. 1), sostituire le parole: «effettuazione dagli» con le seguenti: «effettuazione degli».

2. All'articolo 6-quater, al comma 1, sostituire le parole: «il restante 15%» con le seguenti: «del restante 15%» e, al comma 2, sostituire le parole: «e Bolzano;» con le seguenti: «e di Bolzano.».

3. All'articolo 6-quinquies, comma 3, sostituire le parole: «da parte delle Regioni» con le seguenti: «, da parte delle regioni,».

4. All'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «e stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride carbonica».

5. All'articolo 11, comma 2, alinea, sostituire la parola: «destinati» con la seguente: «destinate».

6. All'articolo 11, comma 7, sostituire le parole: «esenzione dell'» con le seguenti: «esenzione dall'».

7. All'articolo 12, comma 1-bis, sostituire le parole: «dopo il comma 1 è aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente: "1-bis.» con le seguenti: «è aggiunto in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma: "1-ter.».

8. All'articolo 14-bis, comma 2, sostituire la parola: «200)» con la seguente: «2001».

9. All'articolo 14-bis, comma 3, lettera b), sostituire la parola: «esponenti» con la seguente: «rappresentanti».

10. All'articolo 21, comma 1-ter, alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti articoli» con le seguenti: «,è inserito il seguente».

11. All'articolo 22, comma 1, lettera f), sostituire le parole: «ovvero per le attività agricole» con le seguenti: «ovvero delle attività agricole».

12. All'articolo 23-bis, comma 10, alinea, sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «dalla data» e la parola: «emana» con la seguente: «adotta».

13. All'articolo 26, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e le loro federazioni» con le seguenti: «e loro federazioni».

14. All'articolo 29, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «gli unici dati sensibili sono costituiti» con le seguenti: «che trattano come unici

dati sensibili quelli costituiti» e le parole: «di cui al del» con le seguenti: «di cui al».

15. All'articolo 29, comma 5-bis, sostituire le parole da: «garanzie medesime» fino a: «semplificazione normativa» con le seguenti: «garanzie medesime». All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa"».

16. All'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre 2008».

17. All'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: «3. Sono abrogati» con le seguenti: «2-bis. Sono abrogati».

18. All'articolo 36, comma 1-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «presente articolo» con le seguenti: «presente comma».

19. All'articolo 36, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie».

20. All'articolo 38, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

21. All'articolo 41, commi 1 e 2, sostituire le parole: «sono aggiunte le seguenti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «sono inserite le seguenti».

22. All'articolo 41, comma 8, sostituire le parole: «dell'articolo 9, comma 3» con le seguenti: «dell'articolo 9, comma 1».

23. All'articolo 42, comma 1-bis, sostituire le parole: «come definito» con le seguenti: «come definite».

24. All'articolo 43, comma 3, dopo le parole: «Ministero dello sviluppo economico» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

25. All'articolo 44, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «c) mantenimento al diritto dell'intero contributo» con le seguenti: «b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo».

26. All'articolo 46-bis, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «di concerto con il Ministro» con le seguenti: «,di concerto con i Ministri» e le parole: «e delle finanze» con le seguenti: «e delle finanze,».

27. All'articolo 60, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro dell'economia» con le seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze».

28. All'articolo 61, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «del deve» con la seguente: «deve».

29. All'articolo 61, comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: «approvazione nel» con le seguenti: «approvazione del».
30. All'articolo 61, comma 14, sostituire le parole: «dell'aziende» con le seguenti: «delle aziende».
31. All'articolo 61, comma 17, penultimo periodo, sostituire le parole: «decreto del Ministero» con le seguenti: «decreto del Ministro».
32. All'articolo 63, comma 13-bis, sostituire le parole: «ambientale economico» con le seguenti: «ambientale, economico,».
33. All'articolo 63, comma 13-ter, sostituire le parole: «come integrato» con le seguenti: «come integrata».
34. All'articolo 63-bis, comma 6, sostituire le parole: «5 mille» con le seguenti: «5 per mille».
35. All'articolo 67, comma 3, sostituire la parola: «leggi» con la seguente: «disposizioni».
36. All'articolo 68, comma 6-bis, sostituire le parole: «delegare ad un» con le seguenti: «delegare un».
37. All'articolo 68, sopprimere il secondo periodo del comma 8.
38. All'articolo 69, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previsti» con la seguente: «prevista».
39. All'articolo 74, comma 5-bis, sostituire le parole: «24 dicembre» con le seguenti: «27 dicembre».
40. All'articolo 77-ter, comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «non provvedano, entro» con le seguenti: «non provvedano entro».
41. All'articolo 77-ter, comma 7, sostituire le parole: «attraverso l'emanazione con le modalità» con le seguenti: «attraverso l'emanazione, con le modalità».
42. All'articolo 77-ter, comma 10, sostituire le parole: «per gli enti» con le seguenti: «degli enti».
43. All'articolo 77-ter, comma 17, sostituire le parole: «dal citato» con la seguente: «dall'».
44. All'articolo 77-quater, comma 1, alinea, sostituire le parole: «sono estese» con le seguenti: «, è estesa».
45. All'articolo 77-quater, comma 5, sostituire le parole: «delle legislazione» con le seguenti: «della legislazione».
46. All'articolo 77-quater, comma 7, capoverso, sostituire le parole: «"Le entrate costituite» con le seguenti: «"2. Le entrate costituite».
47. All'articolo 79, comma 1-bis, alinea, sostituire la parola: «resi» con le seguenti: «da sottoscrivere».

48. *All'articolo 79, comma 1-quater, lettera b), ultimo periodo, sostituire la parola: «erogato» con la seguente: «erogata».*

49. *All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «il secondo periodo" è sostituito dal seguente» con le seguenti: «il secondo periodo è sostituito dai seguenti».*

50. *All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».*

51. *All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera c), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 1)».*

52. *All'articolo 79, comma 1-quinquies, lettera d), sopprimere le parole: «del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni».*

53. *All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni».*

54. *All'articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), al primo periodo, sostituire le parole: «da ultimo rideterminato» con le seguenti: «da ultimo rideterminate» e, al secondo periodo, dopo le parole: «verifica e controllo», inserire le seguenti: «sulla assistenza sanitaria».*

55. *All'articolo 79, comma 1-septies, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «individuate delle» con le seguenti: «individuate dalle» e la parola: «Ministero» con la seguente: «Ministro».*

56. *All'articolo 83, comma 28-octies, sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del».*

57. *All'articolo 83, comma 28-novies, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 28-octies».*

58. *All'articolo 83, comma 28-decies, secondo periodo, sostituire le parole: «sua emanazione» con le seguenti: «emanazione del predetto provvedimento».*

59. *All'articolo 83, comma 28-undecies, sostituire le parole: «dei commi 31 e 32» con le seguenti: «del comma 28-decies».*

60. *All'articolo 83-bis, comma 1, sostituire le parole: «n. 296» con le seguenti: «n. 286».*

61. *All'articolo 83-bis, comma 3, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 4 a 11».*

62. *All'articolo 83-bis, comma 11, dopo le parole: «Le disposizioni» inserire le seguenti: «dei commi da 3 a 10».*

63. All'articolo 83-bis, comma 26, terzo periodo, sostituire le parole: «di cui agli articoli 96 e 109» con le seguenti: «di cui agli articoli 61 e 109».

64. All'articolo 84, comma 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: «derivante dall'articolo» con le seguenti: «derivante dagli articoli».

65. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera a), sostituire le parole: «20082010» con le seguenti: «2008-2010» e le parole: «sco o arzialmente utilizzando i seguenti» con le seguenti: «scopo parzialmente utilizzando i seguenti».

66. All'articolo 84, comma 1-quinquies, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'articolo 61 del presente decreto».

